Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CEE) N. 3030/93 DEL CONSIGLIO

del 12 ottobre 1993

relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

(GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento (CE) n. 3617/93 della Commissione del 22 dicembre 1993	L 328	22	29.12.1993
►M2	Regolamento (CE) n. 195/94 della Commissione del 12 gennaio 1994	L 29	1	2.2.1994
►M3	Regolamento (CE) n. 3169/94 della Commissione del 21 dicembre 1994	L 335	33	23.12.1994
►M4	Regolamento (CE) n. 3289/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994	L 349	85	31.12.1994
►M5	Regolamento (CE) n. 1616/95 della Commissione del 4 luglio 1995	L 154	3	5.7.1995
►M6	Regolamento (CE) n. 3053/95 della Commissione del 20 dicembre 1995	L 323	1	30.12.1995
►M7	modificato dal regolamento (CE) n. 1410/96 della Commissione del 19 luglio 1996	L 181	15	20.7.1996
►M8	Regolamento (CE) n. 941/96 della Commissione del 28 maggio 1996	L 128	15	29.5.1996
►M9	Regolamento (CE) n. 2231/96 della Commissione del 22 novembre 1996	L 307	1	28.11.1996
►M10	Regolamento (CE) n. 2315/96 del Consiglio del 25 novembre 1996	L 314	1	4.12.1996
►M11	Regolamento (CE) n. 152/97 della Commissione del 28 gennaio 1997	L 26	8	29.1.1997
►M12	Regolamento (CE) n. 447/97 della Commissione del 7 marzo 1997	L 68	16	8.3.1997
►M13	Regolamento (CE) n. 824/97 del Consiglio del 29 aprile 1997	L 119	1	8.5.1997
►M14	Regolamento (CE) n. 1445/97 della Commissione del 24 luglio 1997	L 198	1	25.7.1997
►M15	Regolamento (CE) n. 339/98 della Commissione del 11 febbraio 1998	L 45	1	16.2.1998
►M16	Regolamento (CE) n. 856/98 della Commissione del 23 aprile 1998	L 122	11	24.4.1998
►M17	Regolamento (CE) n. 1053/98 della Commissione del 20 maggio 1998	L 151	10	21.5.1998
►M18	Regolamento (CE) n. 2798/98 della Commissione del 22 dicembre 1998	L 353	1	29.12.1998
►M19	Regolamento (CE) n. 1072/1999 della Commissione del 10 maggio 1999	L 134	1	28.5.1999
►M20	Regolamento (CE) n. 1591/2000 della Commissione del 10 luglio 2000	L 186	1	25.7.2000
►M21	Regolamento (CE) n. 1987/2000 della Commissione del 20 settembre 2000	L 237	24	21.9.2000
►M22	Regolamento (CE) n. 1809/2001 della Commissione del 9 agosto 2001	L 252	1	20.9.2001

Modificato da:

►**A1**	Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	C 241	21	29.8.1994
	(adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	L 1	1	1.1.1995

NB: A partire dal 1º gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).

▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 3030/93 DEL CONSIGLIO

del 12 ottobre 1993

relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità ha accettato la proroga dell'accordo sul commercio internazionale dei tessili, alle condizioni stabilite nel protocollo che proroga l'accordo, nonché nelle conclusioni approvate il 9 dicembre 1992 dal comitato dei tessili del GATT allegate a detto protocollo;

considerando che la Comunità ha negoziato la proroga di tre anni degli accordi esistenti relativi al commercio di prodotti tessili con una serie di paesi fornitori;

considerando che gli accordi in questione istituiscono dei limiti quantitativi comunitari per il 1993, il 1994 e il 1995;

considerando che la Comunità ha negoziato nuovi accordi bilaterali ed altre intese con una serie di paesi fornitori;

considerando che la Comunità ha negoziato accordi in forma di protocolli aggiuntivi degli accordi europei e/o degli accordi interinali relativi al commercio dei prodotti tessili con una serie di paesi fornitori;

considerando che occorre assicurare che gli obiettivi dei singoli accordi, protocolli e altre intese non vengano elusi mediante deviazioni degli scambi; che occorre quindi fissare le modalità di controllo dell'origine dei prodotti e gli appropriati metodi di cooperazione amministrativa;

considerando che l'osservanza dei limiti quantitativi all'esportazione stabiliti in questi accordi e protocolli è garantita da un sistema di duplice controllo; che l'efficacia di queste misure dipende dall'istituzione sul piano comunitario di un regime di limiti quantitativi comunitari, da applicare alle importazioni di tutti i prodotti originari dei paesi fornitori la cui esportazione sia soggetta a limiti quantitativi;

considerando che i prodotti introdotti in zona franca o ammessi in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) non devono essere soggetti a questi limiti quantitativi comunitari;

considerando che gli accordi conclusi dalla Comunità con taluni paesi terzi contengono speciali disposizioni relative alle importazioni nella Comunità dei prodotti del folclore e artigianali e che è pertanto necessario stabilire adeguate procedure per l'applicazione di tali disposizioni;

considerando che si devono prevedere norme speciali per i prodotti reimportati in regime di perfezionamento passivo economico e per la gestione dei relativi limiti quantitativi comunitari;

considerando che, per garantire che i limiti quantitativi comunitari non siano superati, è necessario stabilire una speciale procedura di gestione in base alla quale le competenti autorità degli Stati membri non rilasceranno licenze d'importazione prima di ottenere la conferma da parte della Commissione che vi sono ancora quantità disponibili nell'ambito dei limiti quantitativi in causa;

considerando che occorre parimenti stabilire procedure efficaci e rapide per modificare i limiti quantitativi comunitari e la loro ripartizione per tener conto dell'evoluzione delle correnti di scambio, di ulteriori necessità di importazione e degli obblighi della Comunità a norma degli accordi negoziati con i paesi fornitori;

▼B

considerando che, per i prodotti non soggetti a limitazioni quantitative, gli accordi stabiliscono una procedura di consultazione per giungere ad un accordo con il paese fornitore interessato sull'applicazione dei limiti quantitativi, ogniqualvolta, per una categoria di prodotti, il volume delle importazioni nella Comunità abbia superato un certo limite; che i paesi fornitori si impegnano inoltre a sospendere o a limitare le loro esportazioni a decorrere dalla richiesta di consultazione, sino al livello indicato dalla Comunità; che, in mancanza di accordo con il paese fornitore entro i termini fissati, la Comunità può instaurare limiti quantitativi per un determinato livello annuo o pluriennale;

considerando che, in talune circostanze eccezionali, può essere appropriato applicare detti limiti quantitativi a livello regionale anziché comunitario e che è necessario pertanto stabilire procedure efficaci per decidere in merito ad adeguate misure che non perturbino il funzionamento del mercato interno;

considerando che gli accordi, i protocolli e le intese con taluni paesi prevedono la possibilità, da parte della Comunità, di sottoporre le importazioni dei prodotti tessili e dell'abbigliamento ad un sistema di sorveglianza e che, di conseguenza, è necessario stabilire le procedure amministrative per l'introduzione e l'applicazione di tali misure di sorveglianza;

considerando che, dopo il completamento, il 1º gennaio 1993, del mercato interno per i prodotti tessili e dell'abbigliamento i limiti quantitativi comunitari non sono più suddivisi in quote per ciascuno Stato membro; che gli accordi con i paesi terzi prevedono consultazioni nel caso in cui sorgano problemi come conseguenza della concentrazione regionale delle importazioni dirette nella Comunità e che è necessario stabilire un'efficace procedura per l'applicazione di tali disposizioni;

considerando che gli accordi, i protocolli e le altre intese con taluni paesi terzi istituiscono un sistema di cooperazione tra la Comunità e i paesi fornitori per evitare che gli accordi sui limiti quantitativi vengano elusi mediante operazioni di trasbordo, deviazione o altre; che è stata stabilita una procedura di consultazione secondo la quale si può concordare con il paese fornitore interessato un adeguamento equivalente al limite quantitativo in causa quando risulti che le disposizioni dell'accordo stesso sono state eluse; che i paesi fornitori si sono inoltre impegnati ad attuare le misure necessarie per garantire la rapida applicazione di qualsiasi adeguamento; che in mancanza di un accordo con il paese fornitore entro il limite di tempo previsto, nei casi in cui le disposizioni sono state palesemente eluse, la Comunità può applicare l'adeguamento equivalente;

considerando che, in particolare per poter rispettare i termini stabiliti nell'accordo, è opportuno instaurare una procedura rapida ed efficace per introdurre tali limiti quantitativi e per concludere tali accordi con i paesi fornitori;

considerando che le disposizioni del presente regolamento devono essere applicate in conformità degli obblighi internazionali della Comunità, in particolare di quelli derivanti dai suddetti accordi conclusi con i paesi fornitori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

▼M13

1. Il presente regolamento si applica alle importazioni:

— dei prodotti tessili elencati nell'allegato I, originari dei paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi bilaterali, protocolli e altre intese elencati nell'allegato II.

— dei prodotti tessili di cui all'allegato X, originari dei paesi terzi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), che per quanto riguarda la Comunità non sono ancora stati integrati nel

▼M13

quadro del GATT 1994, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 o paragrafo 8, dell'accordo (OMC) sui tessili e sull'abbigliamento (ATA).

La Commissione provvede alla pubblicazione dell'elenco dei paesi terzi membri dell'OMC nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e al suo aggiornamento.

▼B

2. Ai fini del paragrafo 1, i prodotti tessili compresí nella sezione XI della nomenclatura combinata sono suddivisi in categorie, come indicato nell'allegato I.

3. La classificazione dei prodotti di cui all'allegato I si basa sulla nomenclatura combinata (NC), fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 6. Le procedure per l'applicazione del presente paragrafo sono definite nell'allegato III.

4. Fatto salvo il presente regolamento, l'importazione nella Comunità dei prodotti tessili di cui al paragrafo 1 non è soggetta a restrizioni quantitative o a misure di effetto equivalente.

5. L'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 viene determinata conformemente alle disposizioni vigenti nella Comunità.

6. Le modalità di prova e di controllo dell'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono definite dalla normativa comunitaria vigente e dalle disposizioni degli allegati III e IV.

▼M4

7. Il Consiglio, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, modifica l'allegato X del presente regolamento al fine di integrare i rimanenti prodotti elencati nell'allegato X nell'OMC in tre fasi, come segue:

— al 1º gennaio 1998, i prodotti che nel 1990 hanno costituito non meno del 17 % del volume totale delle importazioni del 1990 nella Comunità di prodotti tessili e dell'abbigliamento contemplati dall'ATA;

— al 1º gennaio 2002, i prodotti che nel 1990 hanno costituito non meno del 18 % del volume totale delle importazioni del 1990 nella Comunità di prodotti tessili e dell'abbigliamento contemplati dall'ATA;

— al 1º gennaio 2005 i rimanenti prodotti.

Prima di ogni fase di integrazione, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'osservanza da parte dei paesi terzi dei loro impegni in base alle norme e discipline del GATT di cui all'articolo 7 dell'ATA.

▼B

Articolo 2

Limiti quantitativi

▼M4

1. L'importazione nella Comunità dei prodotti tessili elencati nell'allegato V, originari di uno dei paesi fornitori elencati in detto allegato è soggetta ai limiti quantitativi annui indicati nell'allegato stesso.

▼B

2. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti la cui importazione è soggetta ai limiti quantitativi di cui all'allegato V è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione rilasciata dalle autorità degli Stati membri conformemente all'articolo 12.

3. Le importazioni autorizzate vengono imputate ai limiti quantitativi stabiliti per l'anno durante il quale i prodotti sono stati spediti dal paese fornitore interessato. A norma del presente regolamento, le merci s'intendono spedite dal momento in cui vengono caricate sul mezzo di trasporto.

4. Le importazioni dei prodotti non soggetti a limiti quantitativi anteriormente al 1º gennaio 1993, che prima di tale data si trovavano in corso di spedizione nella Comunità, sono esonerate dalle limitazioni

▼B

quantitative di cui al presente articolo, purché siano state effettivamente spedite dal paese fornitore di cui sono originarie prima del 1º gennaio 1993.

5. L'immissione in libera pratica dei prodotti la cui importazione era soggetta a limiti quantitativi prima del 1º gennaio 1993 e spediti prima di tale data, continua, a decorrere dalla data medesima, ad essere soggetta alla presentazione degli stessi documenti d'importazione ed è subordinata alle stesse condizioni d'importazione vigenti anteriormente al 1º gennaio 1993.

6. La definizione dei limiti quantitativi di cui all'allegato V e delle categorie di prodotti cui essi si applicano viene adeguata conformemente alla procedura prevista all'articolo 17, quando ciò si riveli necessario per evitare che qualsiasi successiva modifica alla nomenclatura combinata (NC) o qualsiasi decisione che modifichi la classificazione di tali prodotti determini una riduzione dei suddetti limiti quantitativi.

7. Per assicurare che le quantità per le quali vengono emesse autorizzazioni d'importazione non superino in nessun momento i limiti quantitativi complessivi della Comunità per ciascuna categoria di prodotti tessili e per ciascun paese terzo interessato, le competenti autorità rilasciano autorizzazioni d'importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi comunitari complessivi per le categorie di prodotti tessili e per i paesi terzi interessati, per i quali l'importatore o gli importatori hanno presentato domanda alle suddette autorità.

Articolo 3

Prodotti del folclore e artigianali

▼M13

1. I limiti quantitativi di cui all'allegato V non si applicano ai prodotti artigianali e del folclore di cui all'allegato VI, che sono accompagnati all'importazione da un certificato rilasciato dalle autorità competenti del paese d'origine conformemente alle disposizioni dell'allegato VI e soddisfano le altre condizioni ivi definite.

▼B

2. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti tessili di cui al paragrafo 1 viene autorizzata, sempreché i prodotti analoghi fatti a macchina siano soggetti a limiti quantitativi, soltanto per i prodotti coperti da un documento d'importazione rilasciato dalle autorità competenti degli Stati membri.

Detto documento d'importazione viene rilasciato automaticamente entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi dal giorno della presentazione da parte dell'importatore del certificato di cui al paragrafo 1, rilasciato dalle autorità competenti del paese fornitore.

Il documento d'importazione ha una validità di sei mesi e indica il motivo dell'esenzione quale figura nel certificato di cui al paragrafo 1.

▼M13

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano al Brasile, a Hong Kong e a Macao.

▼B

4. Se le esportazioni dalla Cina dei prodotti di cui al paragrafo 1 raggiungono il 15 % di un qualsivoglia limite quantitativo comunitario stabilito nell'allegato V, la Cina si astiene dall'emettere ulteriori certificati.

▼B

Articolo 4

Importazioni temporanee

1. I limiti quantitativi di cui all'allegato V non si applicano ai prodotti introdotti in zona franca o ammessi in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) ([1]).

Se i prodotti di cui al primo comma vengono successivamente immessi in libera pratica, tali e quali oppure dopo lavorazione o trasformazione, si applica l'articolo 2, paragrafo 2 e i quantitativi immessi in libera pratica vengono imputati sui limiti quantitativi fissati per l'anno a cui si riferisce la licenza d'esportazione.

2. Se le autorità degli Stati membri accertano che importazioni di prodotti tessili sono state imputate su un limite quantitativo fissato in applicazione dell'allegato V e che questi prodotti sono stati successivamente riesportati al di fuori del territorio doganale della Comunità, esse segnalano alla Commissione, entro quattro settimane, i quantitativi in causa, che sono riportati sui limiti quantitativi di cui all'allegato V e utilizzati conformemente alle disposizioni stabilite all'articolo 12.

Articolo 5

Perfezionamento passivo

Ferme restando le condizioni di cui all'allegato VII, le reimportazioni nella Comunità dei prodotti tessili ottenuti dopo perfezionamento nei paesi elencati nel suddetto allegato non sono soggette ai limiti quantitativi di cui all'allegato V, sempreché siano state effettuate conformemente alla normativa sul traffico di perfezionamento passivo economico in vigore nella Comunità.

Articolo 6

Prezzi

1. Conformemente alle pertinenti disposizioni degli accordi bilaterali con i paesi fornitori interessati, qualora le importazioni nella Comunità di prodotti tessili elencati nell'allegato I siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, la Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, chiedere consultazioni con le autorità del paese fornitore in questione conformemente all'articolo 16.

2. Conformemente alla procedura stabilita all'articolo 17 si adottano misure per ovviare a questa situazione, nel rispetto delle clausole e condizioni contenute nei pertinenti accordi bilaterali.

Articolo 7

Flessibilità

Previa notifica alla Commissione, i paesi fornitori possono effettuare trasferimenti tra i limiti quantitativi di cui all'allegato V nella misura e alle condizioni di cui all'allegato VIII.

▼M13

Articolo 8

Importazioni supplementari

Qualora in circostanze particolari si manifestassero esigenze di importazioni supplementari rispetto a quelle previste dall'allegato V per una o più categorie di prodotti, la Commissione può accordare possibilità supplementari di importazione nel corso di un determinato anno di contingentamento, in conformità della procedura stabilita dall'articolo 17.

([1]) Vedi tuttavia l'allegato V, appendice A concernente i prodotti della categoria 33 importati dalla Cina, per i quali è richiesta un'autorizzazione di importazione.

▼M13

In casi specifici la concessione di tali possibilità supplementari può eventualmente essere soggetta a talune condizioni o modalità specialmente nella deduzione dell'importo corrispondente al limite quantitativo:

— di una o più categorie di prodotto appartenenti allo stesso gruppo o sottogruppo di prodotti per l'anno di contingentamento in corso (a condizione che tale ammontare non superi il 3 % del limite quantitativo per la categoria per la quale sono accordate possibilità supplementari) e/o

— della stessa categoria di prodotti per l'anno di contingentamento successivo.

In casi urgenti, la Commissione apre la consultazione in seno al comitato di cui all'articolo 17 entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di uno Stato membro e delibera entro quindici giorni lavorativi a decorrere dalla stessa data.

Le possibilità di importazioni supplementari concesse non sono prese in considerazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 7.

▼B

Articolo 9

Concentrazione regionale

1. Nel caso di improvviso e pregiudizievole cambiamento dei flussi tradizionali di commercio dei prodotti soggetti a limiti quantitativi o a vigilanza da parte di un paese fornitore, che provochi una concentrazione regionale delle importazioni dirette nella Comunità, la Commissione cercherà una soluzione a tali problemi conformemente alle procedure stabilite nell'articolo 17 e ai principi del mercato interno.

2. Le consultazioni con il paese fornitore interessato si svolgeranno conformemente alle procedure stabilite dall'articolo 16. Le misure necessarie per porre rimedio alla situazione descritta al paragrafo 1 sono adottate in conformità della procedura stabilita nell'articolo 17.

▼M4

Articolo 10

Misure di salvaguardia

1. Se le importazioni nella Comunità dei prodotti di una determinata categoria non soggetta ai limiti quantitativi fissati nell'allegato V e originari di uno dei paesi di cui all'allegato IX superano, rispetto al totale delle importazioni nella Comunità di prodotti della stessa categoria durante l'anno civile precedente, le percentuali riportate nella tabella dell'allegato IX, esse possono essere subordinate a limiti quantitativi alle condizioni fissate nel presente articolo.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando le percentuali ivi contemplate sono raggiunte in seguito al calo delle importazioni totali nella Comunità e non in seguito ad un incremento delle esportazioni dei prodotti originari del paese fornitore interessato.

3. Quando la Commissione constata, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, che ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 1 e ritiene opportuno subordinare una determinata categoria di prodotti a un limite quantitativo, essa:

a) avvia consultazioni con il paese fornitore interessato secondo la procedura di cui all'articolo 16, per giungere ad un accordo o a conclusioni comuni su un livello adeguato di restrizioni per la categoria di prodotti in questione;

b) in attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Commissione chiede, di norma, al paese fornitore interessato di limitare le esportazioni nella Comunità dei prodotti della categoria in questione per un periodo provvisorio di 3 mesi dalla data di richiesta delle consultazioni. Detto limite provvisorio è fissato al 25 % del livello delle importazioni raggiunto durante l'anno civile precedente

▼M4

oppure, se più elevato, al 25 % del livello risultante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 1;

c) in attesa della conclusione delle consultazioni richieste, essa può subordinare le importazioni dei prodotti della categoria in questione a limiti quantitativi identici a quelli richiesti al paese fornitore ai sensi della lettera b). Queste misure non pregiudicano le disposizioni definitive che saranno adottate dalla Comunità tenendo conto del risultato delle consultazioni.

4. a) Qualora le importazioni nella Comunità di prodotti tessili non soggetti ai limiti quantitativi fissati nell'allegato V e originari della Bulgaria, della Repubblica ceca, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania o della Repubblica slovacca avvenissero in quantità così aumentate o in condizioni tali da causare grave danno o rappresentare un'effettiva minaccia per la produzione comunitaria di prodotti analoghi o in diretta concorrenza, tali importazioni possono essere assoggettate a limiti quantitativi alle condizioni stabilite nei protocolli aggiuntivi con detti paesi.

b) In tali casi si applicano parimenti le disposizioni del paragrafo 3, salvo che per il limite provvisorio di cui al paragrafo 3, lettera b), il quale è fissato ad almeno il 25 % delle importazioni effettuate nel periodo di 12 mesi che termina 2 mesi prima o, qualora i dati non siano disponibili, 3 mesi prima del mese in cui è stata presentata la richiesta di consultazioni.

5. a) Per quanto riguarda i prodotti non soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato V e originari di paesi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, si possono adottare misure di salvaguardia qualora sia dimostrato che un particolare prodotto è importato nella Comunità in quantità così aumentate da causare grave danno o rappresentare un'effettiva minaccia per la produzione interna di prodotti analoghi e/o in diretta concorrenza. Il grave danno o l'effettiva minaccia devono essere dimostrabilmente provocati dai suddetti aumenti dei quantitativi delle importazioni totali di quel prodotto e non da altri fattori quali modifiche tecnologiche o cambiamenti delle preferenze dei consumatori.

b) Nel determinare l'esistenza del grave danno o dell'effettiva minaccia di cui alla lettera a), si esamina l'effetto di tali importazioni sulla situazione dello specifico settore interessato, nei termini delle variazioni registrate dai principali indicatori economici quali la produzione, la produttività, l'impiego della capacità produttiva, le scorte, la quota di mercato, le esportazioni, i salari, l'occupazione, i prezzi interni, i profitti e gli investimenti.

c) Il paese terzo o i paesi terzi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio cui sono imputabili il grave danno o l'effettiva minaccia di cui alla lettera a) sono individuati sulla base di un brusco e consistente incremento delle importazioni, effettivo o imminente, e del livello delle importazioni rispetto alle importazioni da altre fonti, della quota di mercato e dei prezzi d'importazione e dei prezzi interni ad una fase comparabile di una transazione commerciale.

6. Qualora la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, ritenga che ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 5 e che i prodotti in questione debbano essere assoggettati a un limite quantitativo:

a) avvia consultazioni con il paese fornitore interessato secondo la procedura di cui all'articolo 16 per giungere a un accordo o a conclusioni comuni su un livello adeguato di restrizioni per il prodotto in questione;

b) può, in circostanze assolutamente eccezionali e gravi in cui un ritardo potrebbe provocare un danno difficilmente riparabile, imporre un limite quantitativo sui prodotti in questione a condizione che la richiesta di consultazioni sia effettuata non oltre cinque giorni lavorativi dopo l'adozione dell'azione. Tale limite provvisorio non dev'essere inferiore al livello effettivo delle importazioni dal paese

▼M4

fornitore nel periodo di 12 mesi che termina 2 mesi prima del mese in cui è stata presentata la richiesta di consultazioni.

7. a) Le misure adottate ai sensi dei paragrafi 3, 4 e 6 sono oggetto di una comunicazione della Commissione pubblicata senza indugio nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

b) In caso di urgenza, la Commissione si appella al comitato di cui all'articolo 17, di propria iniziativa o entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta da uno o più Stati membri, in cui si specifichino i motivi dell'urgenza, e adotta una decisione entro 5 giorni lavorativi dal termine delle deliberazioni del comitato.

8. Le consultazioni con il paese fornitore interessato di cui ai paragrafi 3, 4 e 6 possono portare a un'intesa tra detto paese e la Comunità sull'introduzione di limiti quantitativi e sul loro livello. In tali intese si stabilisce che i limiti quantitativi convenuti sono amministrati in base a un sistema di duplice controllo.

9. Qualora le parti non riescano a giungere a una conclusione soddisfacente entro 60 giorni dalla notifica della richiesta di consultazioni, la Comunità ha il diritto di introdurre un limite quantitativo definitivo ad un livello annuale non inferiore:

a) nel caso dei paesi fornitori elencati nell'allegato IX, al livello derivante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 1 oppure, se più elevato, al 106 % del livello delle importazioni raggiunto durante l'anno civile precedente quello in cui le importazioni hanno superato il livello derivante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 1 e hanno dato luogo alla richiesta di consultazioni;

b) nel caso della Bulgaria, della Repubblica ceca, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania o della Repubblica slovacca, al 110 % delle importazioni effettuate nel periodo di 12 mesi che termina 2 mesi prima oppure, qualora i dati non siano disponibili, 3 mesi prima del mese in cui è stata presentata la richiesta di consultazioni;

c) nel caso di paesi fornitori membri dell'OMC, al livello effettivo delle importazioni dal paese fornitore interessato effettuate nel periodo di 12 mesi che termina 2 mesi prima del mese in cui è stata presentata la richiesta di consultazioni.

10. Il livello annuo dei limiti quantitativi fissati in virtù dei paragrafi da 3 a 6 o 9 non può essere inferiore al livello delle importazioni nella Comunità dei prodotti della stessa categoria originari dello stesso paese fornitore effettuate nel 1985 per l'Argentina, il Brasile, Hong Kong, il Pakistan, il Perù, lo Sri Lanka e l'Uruguay, e nel 1986 per il Bangladesh, l'India, l'Indonesia, la Malaysia, Macao, le Filippine, Singapore, la Corea del Sud e la Tailandia.

11. I limiti quantitativi stabiliti in virtù del presente articolo non si applicano ai prodotti già inoltrati verso la Comunità, a condizione che siano stati spediti dal paese fornitore del quale sono originari per essere esportati verso la Comunità prima della data di notifica della richiesta di consultazioni.

12. Le misure adottate ai sensi delle disposizioni del paragrafo 5 possono rimanere in vigore:

a) fino a 3 anni senza proroga, oppure

b) se tale data è precedente, fino all'integrazione del prodotto nel GATT 1994.

13. Le misure previste dai paragrafi 3, 4, 6 e 9 e le intese di cui al paragrafo 9 sono adottate e applicate secondo la procedura di cui all'articolo 17.

▼B

Articolo 11

Misure di salvaguardia regionale

1. L'articolo 10 non impedisce alla Comunità, qualora sussistano le necessarie condizioni, di applicare le misure di salvaguardia per una o più regioni, conformemente ai principi del mercato interno.

2. Dette misure sono prese a titolo eccezionale e temporaneo e interferiscono il meno possibile nel funzionamento del mercato interno e sono adottate soltanto dopo aver esaminato soluzioni alternative.

3. Le misure previste dal presente articolo sono prese in conformità della procedura stabilita nell'articolo 17.

Articolo 12

Norme specifiche per la gestione dei limiti quantitativi comunitari

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, prima di rilasciare le autorizzazioni di importazione, le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione delle Comunità europee i quantitativi delle domande di autorizzazione all'importazione, corredate dei certificati originari di esportazione, da esse ricevute. A giro di posta la Commissione trasmette conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri (criterio «chi arriva primo ha la precedenza»). Tuttavia, in casi eccezionali in cui vi è ragione di credere che le domande anticipate di autorizzazione all'importazione rischino di eccedere i limiti quantitativi, la Commissione, in conformità della procedura fissata all'articolo 17, può limitare l'importo da assegnare secondo il criterio «chi arriva primo ha la precedenza» al 90 % dei limiti quantitativi in questione. In questo caso, una volta raggiunto tale livello, l'assegnazione del resto sarà decisa conformemente alla procedura di cui all'articolo 17.

2. Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente per ogni caso il paese terzo fornitore, la categoria dei prodotti tessili interessata, i quantitativi da importare, il numero della licenza d'esportazione, l'anno di contingentamento e lo Stato membro in cui i prodotti sono destinati ad essere immessi in libera pratica.

3. Di norma le notifiche di cui ai paragrafi precedenti del presente articolo sono comunicate per via elettronica nell'ambito della rete integrata a tal fine istituita, a meno che motivi tecnici imperativi non rendano necessario il ricorso provvisorio ad altri mezzi di comunicazione.

4. Per quanto possibile, la Commissione conferma alle autorità l'intero quantitativo indicato nella richiesta notificata per ciascuna categoria di prodotti e per ciascun paese terzo interessato. Le notifiche presentate dagli Stati membri, per le quali non è possibile dare conferma perché i quantitativi richiesti non sono più disponibili all'interno dei limiti comunitari, sono messe da parte dalla Commissione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute e sono confermate nel medesimo ordine non appena si rendano disponibili ulteriori quantitativi ad esempio tramite l'applicazione delle flessibilità previste all'articolo 7. Inoltre, la Commissione prende immediatamente contatto con le autorità del paese fornitore interessato nei casi in cui le richieste notificate superino i limiti quantitativi, al fine di ottenere chiarimenti e trovare rapidamente una soluzione.

5. Le competenti autorità avvisano la Commissione immediatamente dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità dell'autorizzazione all'importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del limite quantitativo comunitario globale all'importazione per ciascuna categoria di prodotti e per ciascun paese terzo interessato.

6. Le autorizzazioni all'importazione o i documenti equivalenti sono rilasciati conformemente all'allegato III.

▼B

7. Le competenti autorità degli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi revoca di autorizzazioni all'importazione o di documenti equivalenti già emessi, nei casi in cui le corrispondenti licenze d'esportazione siano state revocate o annullate dalle competenti autorità dei paesi fornitori. Tuttavia, se la Commissione o le competenti autorità di uno Stato membro sono state informate dalle competenti autorità di un paese fornitore della revoca o dell'annullamento di una licenza di esportazione dopo che i relativi prodotti sono stati importati nella Comunità, i quantitativi in questione sono imputati al limite quantitativo dell'anno durante il quale i prodotti in questione sono stati spediti.

8. La Commissione, conformemente alla procedura stabilita nell'articolo 17, può adottare qualsiasi misura necessaria ai fini dell'esecuzione del presente articolo.

Articolo 13

Sorveglianza

1. Quando, conformemente alle pertinenti disposizioni di un accordo, un protocollo o un'altra intesa tra la Comunità e un paese terzo, viene introdotto un sistema di sorveglianza a priori o a posteriori su una categoria di prodotti di cui all'allegato I, non soggetta ai limiti quantitativi elencati nell'allegato V, le procedure e le formalità relative al semplice e al duplice controllo, al regime economico di perfezionamento passivo, alla classificazione e alla certificazione dell'origine sono quelle stabilite negli allegati III e IV.

2. Le categorie di prodotti e i paesi terzi attualmente soggetti a sorveglianza, conformemente al paragrafo 1, sono elencati nelle tabelle dell'allegato III.

3. La decisione di imporre un sistema di sorveglianza sulle categorie di prodotti o sui paesi fornitori non elencati nelle tabelle dell'allegato III è presa in conformità delle pertinenti disposizioni in materia di consultazioni contenute nell'accordo, protocollo o altra intesa con il paese in questione.

Dette decisioni di imporre un sistema di sorveglianza ed ogni misura addizionale necessaria per attuare il sistema di sorveglianza sono adottate conformemente alla procedura stabilita nell'articolo 17.

Articolo 14

Statistiche

1. Per i prodotti tessili di cui all'allegato I, gli Stati membri notificano alla Commissione, entro un mese dalla fine di ciascun mese, i quantitativi totali importati nel mese in questione, ripartiti secondo le procedure statistiche in vigore, indicando il codice della nomenclatura combinata e le unità, incluse le eventuali unità supplementari del codice stesso.

2. Per poter seguire l'andamento del mercato dei prodotti contemplati dal presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, prima del 31 marzo di ogni anno, i dati statistici relativi alle esportazioni. I dati statistici per prodotto relativi alla produzione e al consumo verranno trasmessi secondo modalità da stabilire successivamente in applicazione della procedura di cui all'articolo 17.

3. Quando la natura dei prodotti o speciali situazioni lo rendano necessario, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può modificare la periodicità delle informazioni di cui sopra, secondo la procedura prevista all'articolo 17.

4. Gli Stati membri notificano alla Commissione, alle condizioni stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17, qualsiasi altro dato ritenuto necessario secondo la stessa procedura, per garantire l'osservanza degli impegni concordati tra la Comunità e i paesi fornitori.

5. Nei casi urgenti di cui all'articolo 10, paragrafo 3, ultimo comma, lo Stato membro o gli Stati membri interessati trasmettono alla

▼B

Commissione e agli Stati membri, via telex, telefax o con altri mezzi di comunicazione elettronici o telematici, le statistiche relative alle importazioni e i dati economici ritenuti necessari.

Articolo 15

Elusione

▼M13

1. Quando, a seguito di un'indagine svolta conformemente alla procedura di cui all'allegato IV, la Commissione constata che le informazioni di cui dispone provano che alcuni prodotti originari di un paese fornitore di cui all'allegato V, subordinati ai limiti quantitativi di cui all'articolo 2 oppure introdotti secondo la procedura di cui all'articolo 10 sono stati trasbordati, deviati o importati in altro modo nella Comunità eludendo le disposizioni riguardanti i limiti quantitativi e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l'apertura di consultazioni conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, al fine di pervenire ad un accordo su un adeguamento equivalente ai corrispondenti limiti quantitativi.

▼B

2. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere al paese fornitore interessato di prendere a titolo precauzionale le misure necessarie onde garantire che gli adeguamenti dei limiti quantitativi concordati a seguito delle consultazioni suddette possano essere operati nell'anno della richiesta di consultazione oppure nell'anno successivo, quando il limite quantitativo per l'anno in corso è esaurito, sempreché i fatti siano comprovati.

3. Se, entro il termine indicato nell'articolo 16, la Comunità e il paese fornitore non giungono ad una soluzione soddisfacente, la Commissione, quando i fatti sono comprovati, deduce dai limiti quantitativi, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 17, un equivalente volume di prodotti originari del paese fornitore interessato.

4. A norma dei protocolli e di taluni accordi bilaterali conclusi con i paesi terzi, quando vi siano prove sufficienti che è stata effettuata una dichiarazione falsa relativamente al tenore in fibre, alle quantità, alla descrizione o alla classificazione dei prodotti originari dei paesi interessati, le autorità comunitarie possono rifiutare l'importazione dei prodotti in questione.

Se dovesse inoltre risultare che il territorio di uno dei paesi in questione è coinvolto nel trasbordo o nella deviazione di prodotti non originari nel medesimo, la Commissione può introdurre limiti quantitativi nei confronti degli stessi prodotti originari dello stesso territorio, qualora non siano già soggetti a limiti quantitativi, o può adottare qualsiasi altra misura adeguata.

▼M13

5. Se sarà inoltre dimostrato il coinvolgimento di territori di paesi terzi membri dell'OMC non elencati nell'allegato V, la Commissione chiederà di consultare il paese o i paesi terzi interessati conformemente alla procedura prevista dall'articolo 16, al fine di prendere misure adeguate per la risoluzione del problema. La Commissione può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, introdurre limiti quantitativi nei confronti dei paesi terzi interessati, o può adottare qualsiasi altra misura adeguata.

▼B

Articolo 16

Consultazioni

▼M13

1. La Commissione, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 5, conduce le consultazioni di cui al presente regolamento, secondo le seguenti modalità:

▼B

— la Commissione notifica la richiesta di consultazioni al paese fornitore interessato;

▼B

— la richiesta di consultazioni è seguita entro un termine ragionevole (comunque non oltre quindici giorni dalla notifica) da una relazione sui motivi e sulle circostanze che, a parere della Comunità, giustificano la presentazione di siffatta richiesta;

— la Commissione avvia le consultazioni al più tardi un mese dopo la notifica della richiesta per giungere, entro il termine massimo di un mese, ad un accordo o a conclusioni di reciproca soddisfazione.

2. Tuttavia, le consultazioni con Hong Kong sono disciplinate dalle seguenti norme:

— la Commissione notifica ad Hong Kong la richiesta di consultazioni, corredandola di una relazione sui motivi e sulle circostanze che, a parere della Comunità, giustificano la presentazione di siffatta richiesta;

— la Commissione avvia le consultazioni al più tardi entro quindici giorni dalla notifica della richiesta per giungere, entro il termine massimo di quindici giorni, ad un accordo o a conclusioni di reciproca soddisfazione.

Articolo 17

Funzionamento del comitato dei tessili

1. È istituito un comitato dei tessili, in seguito denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

3. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il presidente di propria iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, riferisce al comitato.

4. Il presidente presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità economica europea per l'adozione delle decisioni che il Consiglio è invitato a prendere su proposta della Comunità. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita all'articolo suddetto. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure proposte quando sono conformi al parere del comitato.

Quando le misure proposte non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se, entro un mese dalla consultazione del Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le misure proposte vengono adottate dalla Commissione.

5. Il presidente può, di sua iniziativa o su richiesta di un rappresentante degli Stati membri, consultare il comitato per ogni questione relativa all'esecuzione o all'applicazione del presente regolamento.

Disposizioni finali

Articolo 18

Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le misure prese in applicazione del presente regolamento, nonché ogni altra disposizione legislativa, regolamentare e amministrativa relativa al regime d'importazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento.

▼B

Articolo 19

Le modifiche degli allegati del presente regolamento, necessarie per tener conto della conclusione, della modifica o della scadenza di accordi, protocolli o intese con paesi terzi o degli emendamenti apportati alla normativa comunitaria in materia di statistiche, di regimi doganali o di regimi comuni all'importazione, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17.

▼M13

Articolo 20

Il presente regolamento non costituisce una deroga alle disposizioni dell'ATA, per quanto riguarda i membri dell'OMC, o degli accordi, protocolli o intese bilaterali, che legano la Comunità ai paesi terzi elencati nell'allegato II.

▼B

Articolo 21

Il regolamento (CEE) n. 958/93 è abrogato, escluse le disposizioni transitorie applicabili fino al 31 marzo 1993.

Articolo 22

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

Elenco degli allegati

I Elenco dei prodotti tessili

II Elenco dei paesi esportatori

III Procedure di classificazione, origine, sistema di duplice controllo, sorveglianza

IV Cooperazione amministrativa

V Elenco dei limiti quantitativi comunitari

VI Prodotti del folclore e artigianali

VII Limiti quantitativi comunitari per reimportazioni in regime economico di perfezionamento passivo

VIII Flessibilità

IX Clausole di salvaguardia; soglie di uscita dal paniere

▼M22

ALLEGATO I

PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 ([1])

1. Fatte salve le norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, poiché in detto allegato i prodotti inclusi in ciascuna categoria sono definiti da codici NC. Laddove un codice NC è preceduto dal simbolo «ex», i prodotti compresi nelle categorie interessate sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.

2. Non disponendo di elementi precisi circa la materia costitutiva dei prodotti delle categorie 1-114, si considera che essi siano costituiti esclusivamente di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali. Ciò si applica ai seguenti paesi: Argentina, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Cambogia, Cina (accordo AMF), Croazia, Egitto, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Hong Kong, India, Indonesia, Laos, Macao, Malaysia, Nepal, Pakistan, Perù, Filippine, Federazione russa, Singapore, Corea del Sud, Sri Lanka, Taiwan, Thailandia e Vietnam.

3. Gli oggetti di vestiario che non siano riconoscibili come per uomo o per ragazzo o come per donna o per ragazza sono classificati come per donna o per ragazza.

4. L'espressione «indumenti per bambini piccoli ("bébés")» comprende gli indumenti sino alla misura commerciale 86 compresa.

GRUPPO IA

Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2001	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto		
	5204 11 00 5204 19 00		
	5205 11 00 5205 12 00 5205 13 00 5205 14 00 5205 15 10 5205 15 90 5205 21 00 5205 22 00 5205 23 00 5205 24 00 5205 26 00 5205 27 00 5205 28 00 5205 31 00 5205 32 00 5205 33 00 5205 34 00 5205 35 00 5205 41 00 5205 42 00 5205 43 00 5205 44 00 5205 46 00 5205 47 00 5205 48 00		
	5206 11 00 5206 12 00 5206 13 00 5206 14 00 5206 15 10 5206 15 90 5206 21 00 5206 22 00 5206 23 00		

([1]) Sono comprese unicamente le categorie da 1 a 114, con le seguenti eccezioni: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Cambogia, Cina (accordo non AMF), Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Laos, Moldavia, Mongolia, Nepal, Federazione russa, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, Emirati Arabi Uniti, Uzbekistan e Vietnam (categorie da 1 a 161); Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Taiwan (categorie da 1 a 123). Per quanto riguarda Taiwan, le categorie da 115 a 123 rientrano nel gruppo IIIB.

▼**M22**

(1)	(2)	(3)	(4)
	5206 24 00 5206 25 10 5206 25 90 5206 31 00 5206 32 00 5206 33 00 5206 34 00 5206 35 00 5206 41 00 5206 42 00 5206 43 00 5206 44 00 5206 45 00 ex 5604 90 00		
2	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate 5208 11 10 5208 11 90 5208 12 16 5208 12 19 5208 12 96 5208 12 99 5208 13 00 5208 19 00 5208 21 10 5208 21 90 5208 22 16 5208 22 19 5208 22 96 5208 22 99 5208 23 00 5208 29 00 5208 31 00 5208 32 16 5208 32 19 5208 32 96 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 10 5208 52 90 5208 53 00 5208 59 00 5209 11 00 5209 12 00 5209 19 00 5209 21 00 5209 22 00 5209 29 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 10 5209 49 90 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 11 10 5210 11 90 5210 12 00 5210 19 00 5210 21 10 5210 21 90		

▼**M22**

(1)	(2)	(3)	(4)
	5210 22 00 5210 29 00 5210 31 10 5210 31 90 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 42 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 52 00 5210 59 00		
	5211 11 00 5211 12 00 5211 19 00 5211 21 00 5211 22 00 5211 29 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 10 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00		
	5212 11 10 5212 11 90 5212 12 10 5212 12 90 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 21 10 5212 21 90 5212 22 10 5212 22 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90		
	ex 5811 00 00		
	ex 6308 00 00		
2a)	Di cui: non greggi né imbianchiti		
	5208 31 00 5208 32 16 5208 32 19 5208 32 96 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 10 5208 52 90 5208 53 00 5208 59 00		
	5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00		

▼**M22**

(1)	(2)	(3)	(4)
	5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 10 5209 49 90 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 31 10 5210 31 90 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 42 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 52 00 5210 59 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 10 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00		
3	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia 5512 11 00 5512 19 10 5512 19 90 5512 21 00 5512 29 10 5512 29 90 5512 91 00 5512 99 10 5512 99 90 5513 11 20 5513 11 90 5513 12 00 5513 13 00 5513 19 00 5513 21 10 5513 21 30 5513 21 90 5513 22 00 5513 23 00 5513 29 00 5513 31 00 5513 32 00 5513 33 00 5513 39 00		

▼**M22**

(1)	(2)	(3)	(4)
	5513 41 00 5513 42 00 5513 43 00 5513 49 00		
	5514 11 00 5514 12 00 5514 13 00 5514 19 00 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 31 00 5514 32 00 5514 33 00 5514 39 00 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00		
	5515 11 10 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 10 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 11 5515 13 19 5515 13 91 5515 13 99 5515 19 10 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 10 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 11 5515 22 19 5515 22 91 5515 22 99 5515 29 10 5515 29 30 5515 29 90 5515 91 10 5515 91 30 5515 91 90 5515 92 11 5515 92 19 5515 92 91 5515 92 99 5515 99 10 5515 99 30 5515 99 90		
	5803 90 30		
	ex 5905 00 70		
	ex 6308 00 00		
3a)	Di cui: non greggi né imbianchiti		
	5512 19 10 5512 19 90 5512 29 10 5512 29 90 5512 99 10 5512 99 90		
	5513 21 10 5513 21 30 5513 21 90 5513 22 00 5513 23 00 5513 29 00 5513 31 00 5513 32 00		

▼**M22**

(1)	(2)	(3)	(4)
	5513 33 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 42 00 5513 43 00 5513 49 00 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 31 00 5514 32 00 5514 33 00 5514 39 00 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 19 5515 13 99 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 19 5515 22 99 5515 29 30 5515 29 90 5515 91 30 5515 91 90 5515 92 19 5515 92 99 5515 99 30 5515 99 90 ex 5803 90 30 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00		
	GRUPPO IB		
4	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia 6105 10 00 6105 20 10 6105 20 90 6105 90 10 6109 10 00 6109 90 10 6109 90 30 6110 20 10 6110 30 10	6,48	154
5	Maglie, pullover (con o senza maniche) twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia 6101 10 90 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90	4,53	221

▼**M22**

(1)	(2)	(3)	(4)
	6110 10 10 6110 10 31 6110 10 35 6110 10 38 6110 10 91 6110 10 95 6110 10 98 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99		
6	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti inferiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 63 18 6204 69 18 6211 32 42 6211 33 42 6211 42 42 6211 43 42	1,76	568
7	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza 6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00	5,55	180
8	Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6205 10 00 6205 20 00 6205 30 00	4,60	217
	GRUPPO IIA		
9	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna, di cotone 5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00		
20	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia		

▼**M22**

(1)	(2)	(3)	(4)
	6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 10 6302 31 90 6302 32 90 6302 39 90		
22	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto 5508 10 11 5508 10 19 5509 11 00 5509 12 00 5509 21 10 5509 21 90 5509 22 10 5509 22 90 5509 31 10 5509 31 90 5509 32 10 5509 32 90 5509 41 10 5509 41 90 5509 42 10 5509 42 90 5509 51 00 5509 52 10 5509 52 90 5509 53 00 5509 59 00 5509 61 10 5509 61 90 5509 62 00 5509 69 00 5509 91 10 5509 91 90 5509 92 00 5509 99 00		
22a)	Di cui: acrilici ex 5508 10 19 5509 31 10 5509 31 90 5509 32 10 5509 32 90 5509 61 10 5509 61 90 5509 62 00 5509 69 00		
23	Filati di fibre artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto 5508 20 10 5510 11 00 5510 12 00 5510 20 00 5510 30 00 5510 90 00		
32	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia (esclusi i tessuti di cotone, ricci di tipo spugna, i nastri e i galloni) e tessuti «tufted», di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 5801 10 00 5801 21 00 5801 22 00 5801 23 00 5801 24 00 5801 25 00 5801 26 00		

▼**M22**

(1)	(2)	(3)	(4)
	5801 31 00 5801 32 00 5801 33 00 5801 34 00 5801 35 00 5801 36 00 5802 20 00 5802 30 00		
32a)	Di cui: velluti a coste, di cotone 5801 22 00		
39	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quelle a maglia, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna 6302 51 10 6302 51 90 6302 53 90 ex 6302 59 00 6302 91 10 6302 91 90 6302 93 90 ex 6302 99 00		

GRUPPO IIB

12	Calze-mutande (collants), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70 6115 12 00 6115 19 00 6115 20 11 6115 20 90 6115 91 00 6115 92 00 6115 93 10 6115 93 30 6115 93 99 6115 99 00	24,3 paia	41
13	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6107 11 00 6107 12 00 6107 19 00 6108 21 00 6108 22 00 6108 29 00 ex 6212 10 10	17	59
14	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21) 6201 11 00 ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6210 20 00	0,72	1 389
15	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)	0,84	1 190

▼**M22**

(1)	(2)	(3)	(4)
	6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00		
16	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18 6211 32 31 6211 33 31	0,80	1 250
17	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19	1,43	700
18	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia 6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 10 6207 91 90 6207 92 00 6207 99 00 Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia 6208 11 00 6208 19 10 6208 19 90 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 11 6208 91 19 6208 91 90 6208 92 00 6208 99 00 ex 6212 10 10		
19	Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia	59	17

▼**M22**

(1)	(2)	(3)	(4)
	6213 20 00 6213 90 00		
21	Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00 6211 32 41 6211 33 41 6211 42 41 6211 43 41	2,3	435
24	Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo 6107 21 00 6107 22 00 6107 29 00 6107 91 10 6107 91 90 6107 92 00 ex 6107 99 00 Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza 6108 31 10 6108 31 90 6108 32 11 6108 32 19 6108 32 90 6108 39 00 6108 91 10 6108 91 90 6108 92 00 6108 99 10	3,9	257
26	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00	3,1	323
27	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza 6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00	2,6	385

▼**M22**

(1)	(2)	(3)	(4)
	6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10		
28	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6103 41 10 6103 41 90 6103 42 10 6103 42 90 6103 43 10 6103 43 90 6103 49 10 6103 49 91 6104 61 10 6104 61 90 6104 62 10 6104 62 90 6104 63 10 6104 63 90 6104 69 10 6104 69 91	1,61	620
29	Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 80 6204 23 80 6204 29 18 6211 42 31 6211 43 31	1,37	730
31	Reggiseno e bustine, tessuti o a maglia ex 6212 10 10 6212 10 90	18,2	55
68	Indumenti per bambini piccoli («bébés») ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, esclusi quelli a maglia, della categoria 88 6111 10 90 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 00 ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00		
73	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00	1,67	600
76	Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo		

▼**M22**

(1)	(2)	(3)	(4)
	6203 22 10 6203 23 10 6203 29 11 6203 32 10 6203 33 10 6203 39 11 6203 42 11 6203 42 51 6203 43 11 6203 43 31 6203 49 11 6203 49 31 6211 32 10 6211 33 10 Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza 6204 22 10 6204 23 10 6204 29 11 6204 32 10 6204 33 10 6204 39 11 6204 62 11 6204 62 51 6204 63 11 6204 63 31 6204 69 11 6204 69 31 6211 42 10 6211 43 10		
77	Tute e insiemi da sci, esclusi quelli a maglia ex 6211 20 00		
78	Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77 6203 41 30 6203 42 59 6203 43 39 6203 49 39 6204 61 80 6204 61 90 6204 62 59 6204 62 90 6204 63 39 6204 63 90 6204 69 39 6204 69 50 6210 40 00 6210 50 00 6211 31 00 6211 32 90 6211 33 90 6211 41 00 6211 42 90 6211 43 90		
83	Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75 6101 10 10 6101 20 10 6101 30 10 6102 10 10 6102 20 10 6102 30 10		

▼**M22**

(1)	(2)	(3)	(4)
	6103 31 00 6103 32 00 6103 33 00 ex 6103 39 00 6104 31 00 6104 32 00 6104 33 00 ex 6104 39 00 6112 20 00 6113 00 90 6114 10 00 6114 20 00 6114 30 00		

GRUPPO IIIA

33	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza 5407 20 11 Sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia, fabbricati con lamette o forme simili 6305 32 81 6305 32 89 6305 33 91 6305 33 99		
34	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di 3 m o più di larghezza 5407 20 19		
35	Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114 5407 10 00 5407 20 90 5407 30 00 5407 41 00 5407 42 00 5407 43 00 5407 44 00 5407 51 00 5407 52 00 5407 53 00 5407 54 00 5407 61 10 5407 61 30 5407 61 50 5407 61 90 5407 69 10 5407 69 90 5407 71 00 5407 72 00 5407 73 00 5407 74 00 5407 81 00 5407 82 00 5407 83 00 5407 84 00 5407 91 00 5407 92 00 5407 93 00 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70		

▼**M22**

(1)	(2)	(3)	(4)
35a)	Di cui: non greggi né imbianchiti ex 5407 10 00 ex 5407 20 90 ex 5407 30 00 5407 42 00 5407 43 00 5407 44 00 5407 52 00 5407 53 00 5407 54 00 5407 61 30 5407 61 50 5407 61 90 5407 69 90 5407 72 00 5407 73 00 5407 74 00 5407 82 00 5407 83 00 5407 84 00 5407 92 00 5407 93 00 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70		
36	Tessuti di fibre artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114 5408 10 00 5408 21 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 10 5408 23 90 5408 24 00 5408 31 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70		
36a)	Di cui: non greggi né imbianchiti ex 5408 10 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 10 5408 23 90 5408 24 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70		
37	Tessuti di fibre artificiali in fiocco 5516 11 00 5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 21 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 31 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 41 00		

▼**M22**

(1)	(2)	(3)	(4)
	5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 91 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 5803 90 50 ex 5905 00 70		
37a)	Di cui: non greggi né imbianchiti 5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 ex 5803 90 50 ex 5905 00 70		
38A	Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine 6002 43 11 6002 93 10		
38B	Tendine, escluse quelle a maglia ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90		
40	Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90 6304 19 10 ex 6304 19 90 6304 92 00 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00		
41	Filati di filamenti sintetici continui, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati non testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per metro 5401 10 11 5401 10 19 5402 10 10 5402 10 90 5402 20 00 5402 31 00 5402 32 00 5402 33 00 5402 39 10 5402 39 90 5402 49 10 5402 49 91 5402 49 99 5402 51 00		

▼**M22**

(1)	(2)	(3)	(4)
	5402 52 00 5402 59 10 5402 59 90 5402 61 00 5402 62 00 5402 69 10 5402 69 90 ex 5604 20 00 ex 5604 90 00		
42	Filati di fibre sintetiche o artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto 5401 20 10 Filati di fibre artificiali; filati di filamenti artificiali, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici di viscosa, non torti o torti fino a 250 giri per metro e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa 5403 10 00 5403 20 10 5403 20 90 ex 5403 32 00 5403 33 90 5403 39 00 5403 41 00 5403 42 00 5403 49 00 ex 5604 20 00		
43	Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco, filati di cotone, preparati per la vendita al minuto 5204 20 00 5207 10 00 5207 90 00 5401 10 90 5401 20 90 5406 10 00 5406 20 00 5508 20 90 5511 30 00		
46	Lana e peli fini, cardati o pettinati 5105 10 00 5105 21 00 5105 29 00 5105 30 10 5105 30 90		
47	Filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto 5106 10 10 5106 10 90 5106 20 10 5106 20 91 5106 20 99 5108 10 10 5108 10 90		
48	Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto 5107 10 10 5107 10 90 5107 20 10 5107 20 30 5107 20 51		

▼**M22**

(1)	(2)	(3)	(4)
	5107 20 59 5107 20 91 5107 20 99 5108 20 10 5108 20 90		
49	Filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto 5109 10 10 5109 10 90 5109 90 10 5109 90 90		
50	Tessuti di lana o di peli fini 5111 11 11 5111 11 19 5111 11 91 5111 11 99 5111 19 11 5111 19 19 5111 19 31 5111 19 39 5111 19 91 5111 19 99 5111 20 00 5111 30 10 5111 30 30 5111 30 90 5111 90 10 5111 90 91 5111 90 93 5111 90 99 5112 11 10 5112 11 90 5112 19 11 5112 19 19 5112 19 91 5112 19 99 5112 20 00 5112 30 10 5112 30 30 5112 30 90 5112 90 10 5112 90 91 5112 90 93 5112 90 99		
51	Cotone cardato o pettinato 5203 00 00		
53	Tessuti di cotone a punto di garza 5803 10 00		
54	Fibre artificiali, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura 5507 00 00		
55	Fibre sintetiche, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura 5506 10 00 5506 20 00 5506 30 00 5506 90 10 5506 90 90		
56	Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto 5508 10 90		

▼**M22**

(1)	(2)	(3)	(4)
	5511 10 00 5511 20 00		
58	Tappeti a punti annodati od arrotondati, anche confezionati 5701 10 10 5701 10 91 5701 10 93 5701 10 99 5701 90 10 5701 90 90		
59	Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli della categoria 58 5702 10 00 5702 31 00 5702 32 00 5702 39 10 5702 41 00 5702 42 00 5702 49 10 5702 51 00 5702 52 00 ex 5702 59 00 5702 91 00 5702 92 00 ex 5702 99 00 5703 10 00 5703 20 11 5703 20 19 5703 20 91 5703 20 99 5703 30 11 5703 30 19 5703 30 51 5703 30 59 5703 30 91 5703 30 99 5703 90 00 5704 10 00 5704 90 00 5705 00 10 5705 00 30 ex 5705 00 90		
60	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelin, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto di croce, ecc.), anche confezionati 5805 00 00		
61	Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria 62. Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma ex 5806 10 00 5806 20 00 5806 31 00 5806 32 10 5806 32 90 5806 39 00 5806 40 00		
62	Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati) 5606 00 91 5606 00 99 Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi		

▼**M22**

(1)	(2)	(3)	(4)
	(a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi 5804 10 11 5804 10 19 5804 10 90 5804 21 10 5804 21 90 5804 29 10 5804 29 90 5804 30 00 Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti 5807 10 10 5807 10 90 Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili 5808 10 00 5808 90 00 Ricami in pezza, in strisce o in motivi 5810 10 10 5810 10 90 5810 91 10 5810 91 90 5810 92 10 5810 92 90 5810 99 10 5810 99 90		
63	Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma 5906 91 00 ex 6002 10 10 6002 10 90 ex 6002 30 10 6002 30 90 Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi di fibre sintetiche ex 6001 10 00 6002 20 31 6002 43 19		
65	Stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle categorie 38A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 5606 00 10 ex 6001 10 00 6001 21 00 6001 22 00 6001 29 10 6001 91 10 6001 91 30 6001 91 50 6001 91 90 6001 92 10 6001 92 30 6001 92 50 6001 92 90 6001 99 10 ex 6002 10 10 6002 20 10 6002 20 39 6002 20 50 6002 20 70 ex 6002 30 10 6002 41 00		

▼**M22**

(1)	(2)	(3)	(4)
	6002 42 10 6002 42 30 6002 42 50 6002 42 90 6002 43 31 6002 43 33 6002 43 35 6002 43 39 6002 43 50 6002 43 91 6002 43 93 6002 43 95 6002 43 99 6002 91 00 6002 92 10 6002 92 30 6002 92 50 6002 92 90 6002 93 31 6002 93 33 6002 93 35 6002 93 39 6002 93 91 6002 93 99		
66	Coperte, escluse quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6301 10 00 6301 20 91 6301 20 99 6301 30 90 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90		

GRUPPO IIIB

10	Guanti a maglia 6111 10 10 6111 20 10 6111 30 10 ex 6111 90 00 6116 10 20 6116 10 80 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00	17 paia	59
67	Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), a maglia; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento 5807 90 90 6113 00 10 6117 10 00 6117 20 00 6117 80 10 6117 80 90 6117 90 00 6301 20 10 6301 30 10 6301 40 10 6301 90 10 6302 10 10 6302 10 90		

▼**M22**

(1)	(2)	(3)	(4)
	6302 40 00 ex 6302 60 00 6303 11 00 6303 12 00 6303 19 00 6304 11 00 6304 91 00 ex 6305 20 00 6305 32 11 ex 6305 32 90 6305 33 10 ex 6305 39 00 ex 6305 90 00 6307 10 10 6307 90 10		
67a)	Di cui: sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti fabbricati con lamette e simili, di polietilene o di polipropilene 6305 32 11 6305 33 10		
69	Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna e per ragazza 6108 11 00 6108 19 00	7,8	128
70	Calze-mutande («collants»), di fibre sintetiche, di filati semplici meno di 67 decitex (6,7 tex) 6115 11 00 6115 20 19 Calze da donna, di fibre sintetiche 6115 93 91	30,4 paia	33
72	Costumi, mutandine e slip da bagno, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10 6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90 6211 11 00 6211 12 00	9,7	103
74	Abiti a giacca, completi e insiemi, a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci 6104 11 00 6104 12 00 6104 13 00 ex 6104 19 00 6104 21 00 6104 22 00 6104 23 00 ex 6104 29 00	1,54	650
75	Vestiti, completi e insiemi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci 6103 11 00 6103 12 00 6103 19 00 6103 21 00 6103 22 00	0,80	1 250

▼**M22**

(1)	(2)	(3)	(4)
	6103 23 00 6103 29 00		
84	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali 6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 6214 90 10		
85	Cravatte, cravatte a farfalla e fazzoletti a cravatta, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6215 20 00 6215 90 00	17,9	56
86	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti e loro parti, anche a maglia 6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00	8,8	114
87	Guanti, diversi da quelli a maglia ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00 6216 00 00		
88	Calze e calzini, esclusi quelli a maglia; altri accessori per oggetti di vestiario, parti di indumenti o di accessori per oggetti di vestiario, diversi da quelli per bambini piccoli («bébés»), esclusi quelli a maglia ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00 6217 10 00 6217 90 00		
90	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di fibre sintetiche 5607 41 00 5607 49 11 5607 49 19 5607 49 90 5607 50 11 5607 50 19 5607 50 30 5607 50 90		
91	Tende 6306 21 00 6306 22 00 6306 29 00		
93	Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti, diversi da quelli fabbricati con lamette e simili di polietilene o di polipropilene ex 6305 20 00 ex 6305 32 90 ex 6305 39 00		
94	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm (borre		

▼**M22**

(1)	(2)	(3)	(4)
	di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili 5601 10 10 5601 10 90 5601 21 10 5601 21 90 5601 22 10 5601 22 91 5601 22 99 5601 29 00 5601 30 00		
95	Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o spalmati, diversi da quelli per ricoprire i pavimenti 5602 10 19 5602 10 31 5602 10 39 5602 10 90 5602 21 00 5602 29 90 5602 90 00 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 10 6307 90 91		
96	Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, anche impregnati o spalmati 5603 11 10 5603 11 90 5603 12 10 5603 12 90 5603 13 10 5603 13 90 5603 14 10 5603 14 90 5603 91 10 5603 91 90 5603 92 10 5603 92 90 5603 93 10 5603 93 90 5603 94 10 5603 94 90 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 91 6210 10 99 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90 6302 22 10 6302 32 10 6302 53 10 6302 93 10 6303 92 10 6303 99 10 ex 6304 19 90 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00 ex 6305 32 90 ex 6305 39 00 6307 10 30 ex 6307 90 99		
97	Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la		

▼**M22**

(1)	(2)	(3)	(4)
	pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde 5608 11 11 5608 11 19 5608 11 91 5608 11 99 5608 19 11 5608 19 19 5608 19 30 5608 19 90 5608 90 00		
98	Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97 5609 00 00 5905 00 10		
99	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria 5901 10 00 5901 90 00 Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati 5904 10 00 5904 91 10 5904 91 90 5904 92 00 Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici 5906 10 00 5906 99 10 5906 99 90 Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili, diversi da quelli della categoria 100 5907 00 10 5907 00 90		
100	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie 5903 10 10 5903 10 90 5903 20 10 5903 20 90 5903 90 10 5903 90 91 5903 90 99		
101	Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche ex 5607 90 00		
109	Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno 6306 11 00 6306 12 00 6306 19 00 6306 31 00 6306 39 00		

▼**M22**

(1)	(2)	(3)	(4)
110	Materassi pneumatici, tessuti 6306 41 00 6306 49 00		
111	Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende 6306 91 00 6306 99 00		
112	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114 6307 20 00 ex 6307 90 99		
113	Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia 6307 10 90		
114	Tessuti e manufatti per usi tecnici 5902 10 10 5902 10 90 5902 20 10 5902 20 90 5902 90 10 5902 90 90 5908 00 00 5909 00 10 5909 00 90 5910 00 00 5911 10 00 ex 5911 20 00 5911 31 11 5911 31 19 5911 31 90 5911 32 10 5911 32 90 5911 40 00 5911 90 10 5911 90 90		

GRUPPO IV

115	Filati di lino o di ramiè 5306 10 10 5306 10 30 5306 10 50 5306 10 90 5306 20 10 5306 20 90 5308 90 12 5308 90 19		
117	Tessuti di lino o di ramiè 5309 11 10 5309 11 90 5309 19 00 5309 21 10 5309 21 90 5309 29 00 5311 00 10 5803 90 90 5905 00 30		
118	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o		

▼**M22**

(1)	(2)	(3)	(4)
	da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia 6302 29 10 6302 39 10 6302 39 30 6302 52 00 ex 6302 59 00 6302 92 00 ex 6302 99 00		
120	Tendine, tende e tende avvolgibili; mantovane e bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lino o di ramiè ex 6303 99 90 6304 19 30 ex 6304 99 00		
121	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè ex 5607 90 00		
122	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, esclusi quelli a maglia ex 6305 90 00		
123	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tessuti, di lino o di ramiè, esclusi quelli in passamaneria 5801 90 10 ex 5801 90 90 Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia 6214 90 90		
	GRUPPO V		
124	Fibre sintetiche in fiocco 5501 10 00 5501 20 00 5501 30 00 5501 90 10 5501 90 90 5503 10 11 5503 10 19 5503 10 90 5503 20 00 5503 30 00 5503 40 00 5503 90 10 5503 90 90 5505 10 10 5505 10 30 5505 10 50 5505 10 70 5505 10 90		
125A	Filati di filamenti sintetici continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli della categoria 41 5402 41 00 5402 42 00 5402 43 00		
125B	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sinte-		

▼**M22**

(1)	(2)	(3)	(4)
	tiche ed artificiali 5404 10 10 5404 10 90 5404 90 11 5404 90 19 5404 90 90 ex 5604 20 00 ex 5604 90 00		
126	Fibre artificiali in fiocco 5502 00 10 5502 00 40 5502 00 80 5504 10 00 5504 90 00 5505 20 00		
127A	Filati di filamenti artificiali continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 42 5403 31 00 ex 5403 32 00 5403 33 10		
127B	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili artificiali 5405 00 00 ex 5604 90 00		
128	Peli grossolani, cardati o pettinati 5105 40 00		
129	Filati di peli grossolani o di crine 5110 00 00		
130A	Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta 5004 00 10 5004 00 90 5006 00 10		
130B	Filati di seta, diversi da quelle della categoria 130A; pelo di Messina (crine di Firenze) 5005 00 10 5005 00 90 5006 00 90 ex 5604 90 00		
131	Filati di altre fibre tessili vegetali 5308 90 90		
132	Filati di carta 5308 30 00		
133	Filati di canapa 5308 20 10 5308 20 90		
134	Filati metallici 5605 00 00		

▼**M22**

(1)	(2)	(3)	(4)
135	Tessuti di peli grossolani o di crine 5113 00 00		
136	Tessuti di seta o di cascami di seta 5007 10 00 5007 20 11 5007 20 19 5007 20 21 5007 20 31 5007 20 39 5007 20 41 5007 20 51 5007 20 59 5007 20 61 5007 20 69 5007 20 71 5007 90 10 5007 90 30 5007 90 50 5007 90 90 5803 90 10 ex 5905 00 90 ex 5911 20 00		
137	Velluti e felpe, tessuti e tessuti di ciniglia, nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta ex 5801 90 90 ex 5806 10 00		
138	Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè 5311 00 90 ex 5905 00 90		
139	Tessuti di fili di metallo o di filati tessili metallizzati 5809 00 00		
140	Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre artificiali o sintetiche ex 6001 10 00 6001 29 90 6001 99 90 6002 20 90 6002 49 00 6002 99 00		
141	Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre tessili sintetiche o artificiali ex 6301 90 90		
142	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o della canapa di Manila ex 5702 39 90 ex 5702 49 90 ex 5702 59 00 ex 5702 99 00 ex 5705 00 90		
144	Feltri di peli grossolani 5602 10 35 5602 29 10		

▼**M22**

(1)	(2)	(3)	(4)
145	Spago, corde e funi, anche intrecciati: di abaca (canapa di Manila) o di canapa 5607 30 00 ex 5607 90 00		
146A	Spago per legare, per macchine agricole, in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi ex 5607 21 00		
146B	Spago, corde e funi, in sisal e in altre fibre della famiglia delle agavi, diverse dai prodotti della categoria 146A ex 5607 21 00 5607 29 10 5607 29 90		
146C	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 5607 10 00		
147	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), diversi da quelli non cardati né pettinati 5003 90 00		
148A	Filati di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 5307 10 10 5307 10 90 5307 20 00		
148B	Filati di cocco 5308 10 00		
149	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm 5310 10 90 ex 5310 90 00		
150	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm; sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane, diversi da quelli usati 5310 10 10 ex 5310 90 00 5905 00 50 6305 10 90		
151A	Rivestimenti del suolo, di cocco 5702 20 00		
151B	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane diversi dai tappeti «tufted» o «floccati» ex 5702 39 90 ex 5702 49 90 ex 5702 59 00 ex 5702 99 00		
152	Feltri all'ago, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non impregnati, né spalmati e non destinati a ricoprire i pavimenti 5602 10 11		

▼**M22**

(1)	(2)	(3)	(4)
153	Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane alla voce 5303 6305 10 10		
154	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura 5001 00 00 Seta greggia (non torta) 5002 00 00 Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), non cardati né pettinati 5003 10 00 Lane, non cardate né pettinate 5101 11 00 5101 19 00 5101 21 00 5101 29 00 5101 30 00 Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati 5102 10 10 5102 10 30 5102 10 50 5102 10 90 5102 20 00 Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati 5103 10 10 5103 10 90 5103 20 10 5103 20 91 5103 20 99 5103 30 00 Sfilacciati di lana e di peli fini o grossolani 5104 00 00 Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5301 10 00 5301 21 00 5301 29 00 5301 30 10 5301 30 90 Ramiè ed altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami, diversi dalle fibre di cocco e di abaca della voce 5304 5305 91 00 5305 99 00 Cotone non cardato né pettinato 5201 00 10 5201 00 90 Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5202 10 00 5202 91 00 5202 99 00 Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5302 10 00 5302 90 00		

▼**M22**

(1)	(2)	(3)	(4)
	Abaca (canapa di Manila o «Musa textilis Nee»), greggia o preparata ma non filata; stoppe e cascami di abaca (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5305 21 00 5305 29 00 Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5303 10 00 5303 90 00 Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5304 10 00 5304 90 00 5305 11 00 5305 19 00 5305 91 00 5305 99 00		
156	Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta, per donna o ragazza 6106 90 30 ex 6110 90 90		
157	Indumenti a maglia diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156 6101 90 10 6101 90 90 6102 90 10 6102 90 90 ex 6103 39 00 6103 49 99 ex 6104 19 00 ex 6104 29 00 ex 6104 39 00 6104 49 00 6104 69 99 6105 90 90 6106 90 50 6106 90 90 ex 6107 99 00 6108 99 90 6109 90 90 6110 90 10 ex 6110 90 90 ex 6111 90 00 6114 90 00		
159	Abiti, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta 6204 49 10 6206 10 00 Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta 6214 10 00 Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di seta o di cascami di seta 6215 10 00		

▼**M22**

(1)	(2)	(3)	(4)
160	Fazzoletti da naso e da taschino, di seta o di cascami di seta 6213 10 00		
161	Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e dalla categoria 159 6201 19 00 6201 99 00 6202 19 00 6202 99 00 6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90 6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6204 59 90 6204 69 90 6205 90 10 6205 90 90 6206 90 10 6206 90 90 ex 6211 20 00 6211 39 00 6211 49 00		

▼**M22**

ALLEGATO IA

Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2001	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
(1)	(2)	(3)	(4)
163 ([1])	Garze e prodotti di garza condizionati per la vendita al minuto 3005 90 31		

([1]) Si applica soltanto alle importazioni dalla Cina.

▼**M22**

ALLEGATO IB

1. Il presente allegato riguarda unicamente le materie prime tessili (categorie 128 e 154), i prodotti tessili di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, nonché le fibre e i filamenti sintetici o artificiali e i filati delle categorie 124, 125A, 125B, 126, 127A e 127B.

2. Fatte salve le norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, poiché in detto allegato i prodotti inclusi in ciascuna categoria sono definiti da codici NC. Laddove un codice NC è preceduto dal simbolo «ex», i prodotti compresi nelle categorie interessate sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.

3. Gli oggetti di vestiario che non siano riconoscibili come per uomo o per ragazzo o come per donna o per ragazza sono classificati come per donna o per ragazza.

4. L'espressione «indumenti per bambini piccoli ("bébés")» comprende gli indumenti sino alla misura commerciale 86 compresa.

GRUPPO I

Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2001	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 20	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia ex 6302 29 90 ex 6302 39 90		
ex 32	Velluti e felpe, tessuti di ciniglia e superfici tessili «tufted» ex 5802 20 00 ex 5802 30 00		
ex 39	Biancheria da tavola, da toletta e da cucina, esclusa quella a maglia e quella della categoria 118 ex 6302 59 00 ex 6302 99 00		

GRUPPO II

ex 12	Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini, proteggicalze e simili, a maglia, esclusi quelli per bambini piccoli (bébés) ex 6115 19 00 ex 6115 20 90 ex 6115 99 00	24,3	41
ex 13	Slips e mutande per uomo o ragazzo, mutandine e slips per donna o ragazza, a maglia ex 6107 19 00 ex 6108 29 00 ex 6212 10 10	17	59
ex 14	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o ragazzo ex 6210 20 00	0,72	1 389
ex 15	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili e giacche, tessuti, per donna o ragazza, esclusi gli eskimo ex 6210 30 00	0,84	1 190
ex 18	Canottiere, mutande, mutandine e slips, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e simili, per uomo o ragazzo, esclusi quelli a maglia ex 6207 19 00 ex 6207 29 00		

▼**M22**

(1)	(2)	(3)	(4)
	ex 6207 99 00 Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slips, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e simili, per donna o ragazza, esclusi quelli a maglia ex 6208 19 90 ex 6208 29 00 ex 6208 99 00 ex 6212 10 10		
ex 19	Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli di seta e di cascami di seta ex 6213 90 00	59	17
ex 24	Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e simili, a maglia, per uomo o ragazzo ex 6107 29 00 Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e simili, a maglia, per donna o ragazza ex 6108 39 00	3,9	257
ex 27	Gonne, comprese le gonne pantaloni, per donna o ragazza ex 6104 59 00	2,6	385
ex 28	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e shorts (diversi da quelli da bagno), a maglia ex 6103 49 10 ex 6104 69 10	1,61	620
ex 31	Reggiseno e bustini, tessuti o a maglia ex 6212 10 10 ex 6212 10 90	18,2	55
ex 68	Indumenti per bambini piccoli (bébés) e accessori, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87 nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, diversi da quelli a maglia, della categoria ex 88 ex 6209 90 00		
ex 73	Tute sportive a maglia ex 6112 19 00	1,67	600
ex 78	Indumenti tessuti delle voci 5903, 5906 e 5907, esclusi gli indumenti delle categorie ex 14 e ex 15 ex 6210 40 00 ex 6210 50 00		
ex 83	Indumenti a maglia delle voci 5903 e 5907; tute e completi da sci, a maglia ex 6112 20 00 ex 6113 00 90		

GRUPPO IIIA

ex 38B	Tendine, escluse quelle a maglia ex 6303 99 90		
ex 40	Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e		

▼**M22**

(1)	(2)	(3)	(4)
	altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia ex 6303 99 90 ex 6304 19 90 ex 6304 99 00		
ex 58	Tappeti a punti annodati o arrotondati, anche confezionati ex 5701 90 10 ex 5701 90 90		
ex 59	Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, esclusi quelli delle categorie ex 58, 142 e 151B ex 5702 10 00 ex 5702 59 00 ex 5702 99 00 ex 5703 90 00 ex 5704 10 00 ex 5704 90 00 ex 5705 00 90		
ex 60	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelin, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto a croce, ecc.), anche confezionati ex 5805 00 00		
ex 61	Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente e incollati (bolduc), escluse le etichette e gli articoli simili delle categorie ex 62 e 137; tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma ex 5806 10 00 ex 5806 20 00 ex 5806 39 00 ex 5806 40 00		
ex 62	Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati) ex 5606 00 91 ex 5606 00 99 Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi ex 5804 10 11 ex 5804 10 19 ex 5804 10 90 ex 5804 29 10 ex 5804 29 90 ex 5804 30 00 Etichette, scudetti e simili di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti ex 5807 10 10 ex 5807 10 90 Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria e altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili ex 5808 10 00 ex 5808 90 00 Ricami in pezza, in strisce o in motivi ex 5810 10 10 ex 5810 10 90 ex 5810 99 10 ex 5810 99 90		

▼**M22**

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 63	Stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di filati elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma ex 5906 91 00 ex 6002 10 10 ex 6002 10 90 ex 6002 30 10 ex 6002 30 90		
ex 65	Stoffe a maglia diverse da quelle della categoria ex 63 ex 5606 00 10 ex 6002 10 10 ex 6002 30 10		
ex 66	Coperte, escluse quelle a maglia ex 6301 10 00 ex 6301 90 90		

GRUPPO IIIB

ex 10	Guanti a maglia ex 6116 10 20 ex 6116 10 80 ex 6116 99 00	17 paia	59
ex 67	Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), a maglia; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento ex 5807 90 90 ex 6113 00 10 ex 6117 10 00 ex 6117 20 00 ex 6117 80 10 ex 6117 80 90 ex 6117 90 00 ex 6301 90 10 ex 6302 10 90 ex 6302 40 00 ex 6303 19 00 ex 6304 11 00 6304 91 00 ex 6307 10 10 ex 6307 90 10		
ex 69	Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna o ragazza ex 6108 19 00	7,8	128
ex 72	Costumi, mutandine e slips da bagno ex 6112 39 10 ex 6112 39 90 ex 6112 49 10 ex 6112 49 90 ex 6211 11 00 ex 6211 12 00	9,7	103
ex 75	Vestiti, completi e insiemi, a maglia, per uomo o ragazzo	0,80	1 250

▼**M22**

(1)	(2)	(3)	(4)
	ex 6103 19 00 ex 6103 29 00		
ex 85	Cravatte, cravatte a farfalla e fazzoletti a cravatta, esclusi quelli della categoria 159 ex 6215 90 00	17,9	56
ex 86	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e simili e loro parti, anche a maglia ex 6212 20 00 ex 6212 30 00 ex 6212 90 00	8,8	114
ex 87	Guanti, esclusi quelli a maglia ex 6209 90 00 ex 6216 00 00		
ex 88	Calze e calzini, esclusi quelli a maglia; altri accessori, parti di indumenti o di accessori, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), esclusi quelli a maglia ex 6209 90 00 ex 6217 10 00 ex 6217 90 00		
ex 91	Tende ex 6306 29 00		
ex 94	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili ex 5601 10 90 ex 5601 29 00 ex 5601 30 00		
ex 95	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati, esclusi quelli per ricoprire i pavimenti ex 5602 10 19 ex 5602 10 39 ex 5602 10 90 ex 5602 29 90 ex 5602 90 00 ex 5807 90 10 ex 6210 10 10 ex 6307 90 91		
ex 97	Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forma determinate, costituite da filati, spago o corde ex 5608 90 00		
ex 98	Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde e funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria ex 97 ex 5609 00 00 ex 5905 00 10		
ex 99	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili, rigidi, dei tipi usati per la cappelleria		

▼**M22**

(1)	(2)	(3)	(4)
	ex 5901 10 00 ex 5901 90 00 Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati ex 5904 10 00 ex 5904 91 10 ex 5904 91 90 ex 5904 92 00 Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici ex 5906 10 00 ex 5906 99 10 ex 5906 99 90 Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili, escluse quelle della categoria ex 100 ex 5907 00 10 ex 5907 00 90		
ex 100	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie ex 5903 10 10 ex 5903 10 90 ex 5903 20 10 ex 5903 20 90 ex 5903 90 10 ex 5903 90 91 ex 5903 90 99		
ex 109	Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno ex 6306 19 00 ex 6306 39 00		
ex 110	Materassi pneumatici, tessuti ex 6306 49 00		
ex 111	Oggetti da campeggio, tessuti, esclusi i materassi pneumatici e le tende ex 6306 99 00		
ex 112	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie ex 113 e ex 114 ex 6307 20 00 ex 6307 90 99		
ex 113	Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia ex 6307 10 90		
ex 114	Tessuti e manufatti per usi tecnici, esclusi quelli della categoria 136 ex 5908 00 00 ex 5909 00 90 ex 5910 00 00 ex 5911 10 00 ex 5911 31 19 ex 5911 31 90 ex 5911 32 10 ex 5911 32 90 ex 5911 40 00 ex 5911 90 10 ex 5911 90 90		

▼**M22**

(1)	(2)	(3)	(4)
	GRUPPO IV		
115	Filati di lino o di ramiè 5306 10 10 5306 10 30 5306 10 50 5306 10 90 5306 20 10 5306 20 90 5308 90 12 5308 90 19		
117	Tessuti di lino o di ramiè 5309 11 10 5309 11 90 5309 19 00 5309 21 10 5309 21 90 5309 29 00 5311 00 10 5803 90 90 5905 00 30		
118	Biancheria da tavola, da toletta e da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia 6302 29 10 6302 39 10 6302 39 30 6302 52 00 ex 6302 59 00 6302 92 00 ex 6302 99 00		
120	Tendine, tende e tende avvolgibili; mantovane e bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lino o di ramiè ex 6303 99 90 6304 19 30 ex 6304 99 00		
121	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè ex 5607 90 00		
122	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, esclusi quelli a maglia ex 6305 90 00		
123	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, di lino o di ramiè, esclusi quelli in passamaneria 5801 90 10 ex 5801 90 90 Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia 6214 90 90		
	GRUPPO V		
124	Fibre sintetiche in fiocco		

▼**M22**

(1)	(2)	(3)	(4)
	5501 10 00 5501 20 00 5501 30 00 5501 90 10 5501 90 90 5503 10 11 5503 10 19 5503 10 90 5503 20 00 5503 30 00 5503 40 00 5503 90 10 5503 90 90 5505 10 10 5505 10 30 5505 10 50 5505 10 70 5505 10 90		
125A	Filati di filamenti sintetici continui, non condizionati per la vendita al minuto 5402 41 00 5402 42 00 5402 43 00		
125B	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) e imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche 5404 10 10 5404 10 90 5404 90 11 5404 90 19 5404 90 90 ex 5604 20 00 ex 5604 90 00		
126	Fibre artificiali in fiocco 5502 00 10 5502 00 40 5502 00 80 5504 10 00 5504 90 00 5505 20 00		
127A	Filati di filamenti artificiali continui, non condizionati per la vendita al minuto, filati semplici o di rayon viscosa, anche con torsione inferiore o uguale a 250 giri per metro, e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa 5403 31 00 ex 5403 32 00 5403 33 10		
127B	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) e imitazioni del catgut, di materie tessili artificiali 5405 00 00 ex 5604 90 00		
128	Peli grossolani, cardati o pettinati 5105 40 00		
129	Filati di peli grossolani o di crine 5110 00 00		
130A	Filati di seta, esclusi i filati di cascami di seta		

▼**M22**

(1)	(2)	(3)	(4)
	5004 00 10 5004 00 90 5006 00 10		
130B	Filati di seta, esclusi quelli della categoria 130A; pelo di Messina (crine di Firenze) 5005 00 10 5005 00 90 5006 00 90 ex 5604 90 00		
131	Filati di altre fibre tessili vegetali 5308 90 90		
132	Filati di carta 5308 30 00		
133	Filati di canapa 5308 20 10 5308 20 90		
134	Filati metallici 5605 00 00		
135	Tessuti di peli grossolani o di crine 5113 00 00		
136A	Tessuti di seta o di cascami di seta, esclusi quelli greggi, sgommati o imbianchiti 5007 20 19 ex 5007 20 31 ex 5007 20 39 ex 5007 20 41 5007 20 59 5007 20 61 5007 20 69 5007 20 71 5007 90 30 5007 90 50 5007 90 90		
136B	Tessuti di seta o di cascami di seta, esclusi quelli della categoria 136A ex 5007 10 00 5007 20 11 5007 20 21 ex 5007 20 31 ex 5007 20 39 5007 20 41 5007 20 51 5007 90 10 ex 5803 90 10 ex 5905 00 90 ex 5911 20 00		
137	Velluti e felpe, tessuti e tessuti di ciniglia, nastri, galloni e simili, di seta o di cascami di seta ex 5801 90 90 ex 5806 10 00		
138	Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, esclusi quelli di ramiè 5311 00 90		

▼**M22**

(1)	(2)	(3)	(4)
	ex 5905 00 90		
139	Tessuti di fili di metallo o di filati tessili metallizzati 5809 00 00		
140	Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre artificiali e sintetiche ex 6001 10 00 6001 29 90 6001 99 90 6002 20 90 6002 49 00 6002 99 00		
141	Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre artificiali e sintetiche ex 6301 90 90		
142	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o di canapa di Manila ex 5702 39 90 ex 5702 49 90 ex 5702 59 00 ex 5702 99 00 ex 5705 00 90		
144	Feltri di peli grossolani 5602 10 35 5602 29 10		
145	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di abaca (canapa di Manila) o di canapa 5607 30 00 ex 5607 90 00		
146A	Spago per legare per macchine agricole, di sisal o in altre fibre della famiglia delle agavi ex 5607 21 00		
146B	Spago, corde e funi di sisal o di altre fibre della famiglia delle agavi, esclusi i prodotti della categoria 146A ex 5607 21 00 5607 29 10 5607 29 90		
146C	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 5607 10 00		
147	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), esclusi quelli non cardati né pettinati 5003 90 00		
148A	Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 5307 10 10 5307 10 90 5307 20 00		
148B	Filati di cocco 5308 10 00		

▼**M22**

(1)	(2)	(3)	(4)
149	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm 5310 10 90 ex 5310 90 00		
150	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm; sacchi e sacchetti da imballaggio, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, esclusi quelli usati 5310 10 10 ex 5310 90 00 5905 00 50 6305 10 90		
151A	Rivestimenti del suolo, di cocco 5702 20 00		
151B	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, esclusi i tappeti «tufted» o «floccati» ex 5702 39 90 ex 5702 49 90 ex 5702 59 00 ex 5702 99 00		
152	Feltri all'ago di iuta o di altre materie tessili liberiane, esclusi quelli «tufted» o «floccati» 5602 10 11		
153	Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, della voce 5303 6305 10 10		
154	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura 5001 00 00 Seta greggia (non torta) 5002 00 00 Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), non cardati né pettinati 5003 10 00 Lane, non cardate né pettinate 5101 11 00 5101 19 00 5101 21 00 5101 29 00 5101 30 00 Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati 5102 10 10 5102 10 30 5102 10 50 5102 10 90 5102 20 00 Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati 5103 10 10 5103 10 90 5103 20 10 5103 20 91 5103 20 99 5103 30 00 Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani		

▼**M22**

(1)	(2)	(3)	(4)
	5104 00 00 Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5301 10 00 5301 21 00 5301 29 00 5301 30 10 5301 30 90 Ramiè e altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami, escluse le fibre di cocco e di abaca della voce 5304 5305 91 00 5305 99 00 Cotone, non cardato né pettinato 5201 00 10 5201 00 90 Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5202 10 00 5202 91 00 5202 99 00 Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5302 10 00 5302 90 00 Abaca (canapa di Manila o Musa textilis Nee), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di abaca (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5305 21 00 5305 29 00 Iuta e altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa e il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5303 10 00 5303 90 00 Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5304 10 00 5304 90 00 5305 11 00 5305 19 00 5305 91 00 5305 99 00		
156	Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta, per donna o ragazza 6106 90 30 ex 6110 90 90		
157	Indumenti a maglia, esclusi quelli delle categorie ex 10, ex 12, ex 13, ex 24, ex 27, ex 28, ex 67, ex 69, ex 72, ex 73, ex 75, ex 83 e 156 6101 90 10 6101 90 90 6102 90 10 6102 90 90 ex 6103 39 00 6103 49 99		

▼**M22**

(1)	(2)	(3)	(4)
	ex 6104 19 00 ex 6104 29 00 ex 6104 39 00 6104 49 00 6104 69 99 6105 90 90 6106 90 50 6106 90 90 ex 6107 99 00 6108 99 90 6109 90 90 6110 90 10 ex 6110 90 90 ex 6111 90 00 6114 90 00		
159	Abiti, bluse e bluse-camicette, esclusi quelli a maglia, di seta o di cascami di seta 6204 49 10 6206 10 00 Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e simili, esclusi quelli a maglia, di seta o di cascami di seta 6214 10 00 Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, di seta o di cascami di seta 6215 10 00		
160	Fazzoletti da naso e da taschino, di seta o di cascami di seta 6213 10 00		
161	Indumenti, esclusi quelli a maglia, diversi da quelli delle categorie ex 14, ex 15, ex 18, ex 31, ex 68, ex 72, ex 78, ex 86, ex 87, ex 88 e 159 6201 19 00 6201 99 00 6202 19 00 6202 99 00 6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90 6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6204 59 90 6204 69 90 6205 90 10 6205 90 90 6206 90 10 6206 90 90 ex 6211 20 00 6211 39 00 6211 49 00		

▼**M22**

ALLEGATO II

PAESI ESPORTATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

Argentina

Armenia

Azerbaigian

Bangladesh

Bielorussia

Bosnia-Erzegovina

Brasile

Cambogia

Cina

Croazia

Egitto

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Georgia

Hong Kong

India

Indonesia

Kazakistan

Kirghizistan

Laos

Macao

Malaysia

Moldavia

Mongolia

Nepal

Pakistan

Perù

Filippine

Federazione russa

Singapore

Corea del Sud

Sri Lanka

Taiwan

Tagikistan

Thailandia

Turkmenistan

Ucraina

Emirati Arabi Uniti

Uzbekistan

Vietnam

▼M15

ALLEGATO III

di cui agli articoli 1, 12 e 13

PARTE I

Classificazione

Articolo 1

La classificazione dei prodotti tessili di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente regolamento si basa sulla nomenclatura combinata (NC).

Articolo 2

Per iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, il comitato per la sezione della nomenclatura tariffaria e statistica del codice doganale, istituito dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ([1]), esamina senza indugio, in conformità delle disposizioni dei regolamenti suddetti, tutte le questioni relative alla classificazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento nella nomenclatura combinata (NC) onde classificarli nelle opportune categorie.

Articolo 3

La Commissione informa i paesi fornitori di qualsiasi cambiamento intervenuto nella nomenclatura combinata (NC) al momento dell'adozione da parte delle competenti autorità comunitarie.

Articolo 4

La Commissione informa le competenti autorità dei paesi fornitori di qualsiasi decisione presa conformemente alle procedure in vigore nella Comunità in materia di classificazione dei prodotti oggetto del presente regolamento, al più tardi entro un mese dall'adozione. Tale comunicazione comprende:

a) una descrizione dei prodotti interessati;

b) la relativa categoria e il codice della nomenclatura combinata (codice NC);

c) le ragioni che hanno motivato la suddetta decisione.

Articolo 5

1. Se una decisione di classificazione adottata conformemente alle procedure comunitarie vigenti determina un cambiamento nella classificazione precedente oppure una modifica di categoria per qualsiasi prodotto oggetto del presente regolamento, le competenti autorità degli Stati membri concedono un preavviso di trenta giorni, a decorrere dalla data della notifica della Comunità, per la messa in vigore della decisione.

2. I prodotti spediti anteriormente alla data di entrata in vigore della decisione rimangono subordinati alla precedente classificazione, sempreché le merci in oggetto siano presentate all'importazione entro sessanta giorni a decorrere da tale data.

Articolo 6

Qualora una decisione di classificazione, adottata conformemente alle procedure comunitarie di cui all'articolo 5 del presente allegato, riguardi una categoria di prodotti subordinata a un limite quantitativo, la Commissione avvia senza indugio consultazioni conformemente all'articolo 16 del regolamento al fine di raggiungere un accordo sugli adeguamenti necessari dei limiti quantitativi di cui all'allegato V.

Articolo 7

1. Fatta salva qualsiasi altra disposizione in materia, in caso di divergenza tra la classificazione indicata nella documentazione necessaria per l'importazione dei prodotti oggetto del presente regolamento e la classificazione assegnata dalle competenti autorità dello Stato membro importatore, le merci in causa sono provvisoriamente subordinate al regime di importazione che ad essi si applica conformemente al presente regolamento sulla base della classificazione stabilita dalle suddette autorità.

([1]) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

▼M15

2. Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione dei casi di cui al paragrafo 1 indicando in particolare:

— i quantitativi dei prodotti interessati;

— la categoria figurante nella documentazione d'importazione e quella registrata dalle autorità competenti;

— qualora sia emessa una licenza di esportazione, il numero della licenza e la categoria indicata.

3. Le competenti autorità degli Stati membri non rilasciano alcuna nuova autorizzazione d'importazione per i prodotti tessili soggetti ad un limite quantitativo comunitario figuranti nell'allegato V a seguito della riclassificazione prima di aver ottenuto conferma dalla Commissione che i quantitativi da importare sono disponibili conformemente alla procedura di cui all'articolo 12 del regolamento.

4. La Commissione notifica ai paesi fornitori interessati i casi di cui al presente articolo.

Articolo 8

Nei casi di cui all'articolo 7 del presente allegato nonché in circostanze analoghe rese note dalle competenti autorità dei paesi fornitori, la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 del regolamento, intraprende, se necessario, consultazioni con il paese o i paesi fornitori, al fine di raggiungere un accordo sulla classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza.

Articolo 9

Di concerto con le competenti autorità dello Stato o degli Stati membri importatori nonché del paese o dei paesi fornitori, nei casi di cui all'articolo 8, la Commissione determina la classificazione definitiva per i prodotti oggetto della divergenza.

Articolo 10

Quando un caso di divergenza di cui all'articolo 7 non può essere risolto a norma dell'articolo 9, la Commissione, in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2658/87, adotta una disposizione che stabilisce la classificazione delle merci nella nomenclatura combinata.

PARTE II

Sistema di duplice controllo

(per la gestione dei limiti quantitativi)

Articolo 11

1. Le competenti autorità dei paesi fornitori rilasciano una licenza d'esportazione per tutte le spedizioni di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi di cui all'allegato V fino a concorrenza dei suddetti limiti.

2. L'originale della licenza d'esportazione deve essere presentato dall'importatore ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 14.

Articolo 12

1. La licenza di esportazione per i limiti quantitativi è conforme al modello accluso al presente allegato e può figurarvi, eventualmente, anche la traduzione in un'altra lingua. Essa deve attestare, tra l'altro, che il quantitativo del prodotto in questione è stato imputato al limite quantitativo fissato per la categoria cui il prodotto appartiene.

2. Nel caso di Hong Kong, la licenza di esportazione è conforme al modello accluso al presente allegato, recante la dicitura «Hong Kong».

3. Ciascuna licenza d'esportazione copre soltanto una delle categorie di prodotti elencate nell'allegato V.

▼M15

Articolo 13

Le esportazioni vengono imputate ai limiti quantitativi fissati per l'anno in cui i prodotti contemplati dalla licenza di esportazione sono stati spediti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento.

Articolo 14

1. Nella misura in cui la Commissione, in conformità dell'articolo 12 del presente regolamento, ha confermato che il quantitativo è disponibile entro il limite in questione, le autorità di qualsiasi Stato membro rilasciano un'autorizzazione d'importazione al più tardi entro cinque giorni lavorativi dal giorno in cui l'importatore ha presentato l'originale della licenza d'esportazione corrispondente. Ciò deve avvenire non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza d'esportazione. In circostante eccezionali, il limite per la presentazione della licenza d'esportazione può essere prorogato fino al 30 giugno, dietro richiesta debitamente motivata di uno Stato membro e mediante la procedura di cui all'articolo 17 del presente regolamento ([1]).

2. Le autorizzazioni d'importazione valgono per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del loro rilascio. Su richiesta debitamente motivata dell'importatore, le competenti autorità di uno Stato membro possono estendere la durata di validità di un ulteriore periodo di tre mesi. Tali proroghe sono notificate alla Commissione. In circostanze eccezionali, l'importatore può richiedere una seconda proroga. Dette richieste eccezionali possono venir accolte solo con decisione presa in conformità della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento.

3. Le autorizzazioni all'importazione di prodotti, compilate su moduli conformi al modello figurante nell'appendice 1 al presente allegato, sono validi su tutto il territorio doganale della Comunità europea.

4. La dichiarazione o la domanda inviata dall'importatore alle autorità competenti, al fine di ottenere l'autorizzazione d'importazione, deve contenere:

a) il nome e l'indirizzo completo dell'importatore (incluso eventualmente il numero di telefono e di telefax e il numero di identificazione depositato presso le autorità nazionali competenti) e, se del caso, il numero di partita IVA;

b) il nome e l'indirizzo completo del dichiarante;

c) il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore;

d) il paese di origine dei prodotti ed il paese di consegna;

e) una descrizione dei prodotti indicante:

   — la denominazione commerciale;

   — la descrizione dei prodotti e il codice della nomenclatura combinata (NC);

f) la categoria e il quantitativo nell'unità appropriata, come indicato nell'allegato V per i prodotti interessati;

g) il valore dei prodotti, come ripartito nella casella 12 della licenza d'esportazione;

h) eventualmente, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d'acquisto;

i) la data e il numero della licenza d'esportazione;

j) qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi, come il codice Taric;

k) la data e la firma dell'importatore.

Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, concedere che la presentazione di dichiarazioni o richieste avvenga mediante trasmissione o stampa con mezzi elettronici. Tuttavia tutti i documenti e le prove debbono essere a disposizione delle competenti autorità.

5. Gli importatori non sono obbligati a importare in un'unica spedizione il quantitativo totale coperto da un'autorizzazione d'importazione.

([1]) GU 119 dell'8.5.1997, pag. 1.

▼**M15**

Articolo 15

La validità delle autorizzazioni di importazione rilasciate dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità e ai quantitativi indicati nelle licenze d'esportazione emesse dalle autorità competenti dei paesi fornitori, in base alle quali sono state rilasciate le suddette autorizzazioni d'importazione.

Articolo 16

Le autorizzazioni d'importazione o i documenti equivalenti sono rilasciati dalle competenti autorità degli Stati membri conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 e senza discriminazione a ogni importatore della Comunità, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, fatta salva l'osservanza delle altre condizioni imposte dalle norme vigenti.

Articolo 17

1. Se la Commissione constata che il volume totale coperto dalle licenze d'esportazione rilasciate da un paese fornitore per una determinata categoria in un anno qualsiasi dell'accordo supera il limite quantitativo fissato per detta categoria, le autorità che rilasciano la licenza negli Stati membri devono essere informate senza indugio di sospendere l'ulteriore rilascio di autorizzazioni d'importazione o di documenti d'importazione. In tal caso, si avvia immediatamente la speciale procedura di consultazione di cui all'articolo 16 del presente regolamento.

2. Le competenti autorità di uno Stato membro rifiutano il rilascio di autorizzazioni d'esportazione per i prodotti originari di un paese fornitore non coperti da licenze d'esportazione rilasciate conformemente alle disposizioni del presente allegato.

PARTE III

Sistema di duplice controllo

(per i prodotti sottoposti a sorveglianza)

Articolo 18

1. Le autorità competenti dei paesi fornitori elencati nella tabella A rilasciano una licenza di esportazione o un documento d'informazione d'esportazione per tutti i prodotti tessili soggetti a procedure di sorveglianza secondo il sistema del duplice controllo.

2. Nel caso dell'Egitto, le licenze d'esportazione sono rilasciate e vistate dal «Cotton Textile Consolidation Fund».

3. L'originale della licenza d'esportazione deve essere presentato dall'importatore, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'importazione di cui all'articolo 14.

Articolo 19

1. La licenza d'esportazione è conforme al modello accluso al presente allegato e può inoltre contenere la traduzione in un'altra lingua.

2. Tuttavia, nel caso dell'Egitto, la licenza d'esportazione è conforme ai modelli acclusi al presente allegato.

3. Ciascuna licenza d'esportazione copre soltanto una delle categorie dei prodotti elencati nella tabella A.

Articolo 20

Le esportazioni sono registrate in base all'anno nel corso del quale i prodotti coperti dalla licenza d'esportazione sono stati spediti.

▼M15

Articolo 21

1. Le autorità degli Stati membri rilasciano un'autorizzazione d'importazione al più tardi entro 5 giorni lavorativi dal giorno in cui l'importatore ha presentato l'originale della licenza d'esportazione corrispondente. Ciò deve avvenire non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza d'esportazione. In circostanze eccezionali, il limite per la presentazione della licenza d'esportazione può essere prorogato fino al 30 giugno, dietro richiesta debitamente motivata di uno Stato membro e mediante la procedura prevista dall'articolo 17 del presente regolamento. Tale scadenza non si applica nel caso dell'Egitto. Le autorizzazioni all'importazione, compilate sul formulario conforme al facsimile figurante nell'appendice 1 del presente allegato, sono valide su tutto il territorio doganale della Comunità ([1]).

2. Le autorizzazioni d'importazione valgono per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del loro rilascio con la possibilità di una ulteriore proroga di tre mesi.

3. La dichiarazione o la domanda presentata dall'importatore alle autorità competenti, ai fini del rilascio di un documento di sorveglianza, deve contenere:

a) il nome dell'importatore e l'indirizzo completo (inclusi, eventualmente, il numero di telefono e di fax e il numero di identificazione depositato presso le autorità nazionali competenti) e, se del caso, il numero di partita IVA;

b) il nome e l'indirizzo completo del dichiarante;

c) il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore;

d) il paese di origine dei prodotti ed il paese di consegna;

e) una descrizione dei prodotti indicante:

   — la denominazione commerciale;

   — la descrizione dei prodotti e il codice della nomenclatura combinata (NC);

f) la categoria e il quantitativo nell'unità appropriata, come indicato nella tabella A per i prodotti interessati;

g) il valore dei prodotti, come riportato nella casella 12 della licenza d'esportazione;

h) eventualmente, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d'acquisto;

i) la data e il numero della licenza d'esportazione;

j) qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi, come il codice Taric;

k) la data e la firma dell'importatore.

Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, concedere che la presentazione di dichiarazioni o richieste avvenga mediante trasmissione o stampa con mezzi elettronici. Tuttavia tutti i documenti e le prove debbono essere a disposizione delle competenti autorità.

4. Gli importatori non sono obbligati a importare in un'unica spedizione il quantitativo totale coperto da un'autorizzazione.

Articolo 22

La validità delle autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità delle licenze d'esportazione emesse dalle autorità competenti dei paesi fornitori, in base alle quali sono state rilasciate le suddette autorizzazioni d'importazione.

Articolo 23

Le autorizzazioni d'importazione o i documenti equivalenti sono rilasciati senza discriminazione a ogni importatore della Comunità stessa, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, fatta salva l'osservanza delle altre condizioni imposte dalle norme vigenti.

Articolo 24

Le competenti autorità di uno Stato membro rifiutano il rilascio di autorizzazioni d'importazione per i prodotti elencati nella tabella A originari di un paese fornitore non coperti da licenze d'esportazione rilasciate conformemente alle disposizioni del presente allegato.

([1]) GU L 119 dell'8.5.1997, pag. 1.

▼M15

PARTE IV

Sistema di controllo semplice

(per i prodotti soggetti a sorveglianza)

Articolo 25

1. I prodotti tessili provenienti dai paesi fornitori elencati nella tabella B sono soggetti a un sistema di sorveglianza semplice «a priori».

2. L'immissione in libera pratica dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla presentazione di un documento di sorveglianza.

3. Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano i documenti di sorveglianza entro un termine di cinque giorni lavorativi a decorrere dal giorno della presentazione di una domanda da parte dell'importatore.

4. I documenti di sorveglianza, compilati su modelli conformi al modulo figurante nell'appendice 1 del presente allegato, sono validi in tutto il territorio doganale della Comunità europea.

Articolo 26

La dichiarazione o la domanda presentata dall'importatore alle autorità competenti ai fini del rilascio di un documento di sorveglianza deve contenere:

a) il nome e l'indirizzo completo dell'importatore (inclusi, eventualmente, il numero di telefono e di telefax e il numero di identificazione depositato presso le autorità nazionali competenti) e, se del caso, il numero di partita IVA;

b) il nome e l'indirizzo completo del dichiarante;

c) il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore;

d) il paese di origine dei prodotti ed il paese di consegna;

e) una descrizione dei prodotti indicante:

   — la denominazione commerciale;

   — la descrizione dei prodotti e il codice della nomenclatura combinata (NC);

f) la categoria e il quantitativo nell'unità appropriata, come indicato nella tabella B per i prodotti interessati;

g) il valore dei prodotti;

h) qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi, come il codice Taric;

i) la data e la firma dell'importatore.

Essa è accompagnata da una copia conforme del titolo di trasporto, della lettera di credito, del contratto o di qualsiasi altro documento commerciale attestante l'intenzione di effettuare l'importazione.

Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, concedere che la presentazione di dichiarazioni o richieste avvenga mediante trasmissione o stampa con mezzi elettronici. Tuttavia tutti i documenti e le prove debbono essere a disposizione delle competenti autorità ([1]).

PARTE V

Sorveglianza a posteriori

Articolo 27

I prodotti tessili provenienti dai paesi fornitori elencati nelle tabelle C e D sono soggetti ad un sistema di sorveglianza statistica a posteriori. In seguito all'immissione in libera pratica dei prodotti, le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione, mensilmente entro un mese dalla fine di ogni mese, le quantità totali importate in quel mese, specificando il codice di nomenclatura combinata e utilizzando le unità, e all'occorrenza le unità supplementari, utilizzate in quel codice. Le importazioni sono ripartite conformemente alle procedure statistiche in vigore.

([1]) GU L 119 dell'8.5.1997, pag. 1.

▼M15

PARTE VI

Disposizioni comuni

▼M20

Articolo 28

1. La licenza d'esportazione di cui agli articoli 11 e 19, nonché il certificato d'origine, possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Essi sono redatti in inglese, in francese o in spagnolo.

2. Se i documenti in questione sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi ad inchiostro e in carattere stampatello.

3. Il formato delle licenze d'esportazione o dei documenti equivalenti e dei certificati d'origine è di 210 × 297 mm (i). La carta è bianca, trattata con turapori, del peso minimo di 25 grammi al m^2 e senza pasta meccanica (ii). I documenti hanno un fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici (iii).

4. Le competenti autorità comunitarie accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'esportazione, conformemente al presente regolamento.

5. Ciascuna licenza d'esportazione o documento equivalente ed il certificato d'origine devono recare un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerli (iv).

▼M22

6. Detto numero si compone dei seguenti elementi (1):

— due lettere che identificano il paese esportatore come segue:

— Argentina	= AR
— Armenia	= AM
— Azerbaigian	= AZ
— Bangladesh	= BD
— Bielorussia	= BY
— Bosnia-Erzegovina	= BA
— Brasile	= BR
— Cambogia	= KH
— Cina	= CN
— Croazia	= HR
— Egitto	= EG
— Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	= 96 (2)
— Georgia	= GE
— Hong Kong	= HK
— India	= IN
— Indonesia	= ID
— Kazakistan	= KZ
— Kirghizistan	= KG
— Laos	= LA
— Macao	= MO
— Malaysia	= MY
— Moldavia	= MD
— Mongolia	= MN
— Nepal	= NP
— Pakistan	= PK
— Perù	= PE
— Filippine	= PH

(i) Tali disposizioni non sono obbligatorie per la Thailandia.
(ii) Tali disposizioni non sono obbligatorie per Hong Kong.
(iii) Tali disposizioni non sono obbligatorie per Hong Kong e l'Egitto.
(iv) Nel caso di Hong Kong, tale disposizione è obbligatoria solo per la licenza di esportazione.
(1) Nel caso dell'Egitto, tale disposizione entrerà in vigore in un secondo tempo.
(2) Due cifre nel caso del FYROM.

▼**M22**

— Federazione russa = RU
— Singapore = SG
— Sri Lanka = LK
— Taiwan = TW
— Tagikistan = TJ
— Thailandia = TH
— Turkmenistan = TM
— Ucraina = UA
— Emirati Arabi Uniti = AE
— Uzbekistan = AE
— Vietnam = VN

— due lettere che identificano lo Stato membro di destinazione come segue:

— AT = Austria
— BL = Benelux
— DE = Repubblica federale di Germania
— DK = Danimarca
— EL = Grecia
— ES = Spagna
— FI = Finlandia
— FR = Francia
— GB = Regno Unito
— IE = Irlanda
— IT = Italia
— PT = Portogallo
— SE = Svezia

— un numero ad una cifra che identifica l'anno del contingente o l'anno di registrazione delle esportazioni nel caso di prodotti di cui alla tabella A del presente allegato, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, ad esempio «1» per il 2001. Nel caso di prodotti originari della Repubblica popolare cinese elencati nell'appendice C dell'allegato V, tale numero sarà «7» per il 2001,
— un numero a due cifre che identifica l'ufficio del paese esportatore che ha rilasciato il documento,
— un numero a cinque cifre comprese tra 00001 e 99999 assegnato allo Stato membro di destinazione.

▼**M15**

Articolo 29

Le licenze d'esportazione e i certificati d'origine possono essere rilasciati dopo la spedizione delle merci cui si riferiscono. In questi casi essi devono recare la dicitura «délivré a posteriori» o «issued retrospectively» o «expedido con posterioridad».

Articolo 30

In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza d'esportazione, di una licenza d'importazione o di un certificato d'origine, l'esportatore può rivolgersi all'autorità competente che ha rilasciato il documento per ottenere un duplicato in base ai documenti di esportazione in suo possesso. La licenza o il certificato rilasciato in sostituzione dell'originale deve recare la dicitura «duplicata», «duplicate» o «duplicado».

Il duplicato deve indicare la data della licenza o del certificato originale.

Articolo 30 bis

L'elenco e gli indirizzi delle autorità competenti di cui all'articolo 14, paragrafo 4, all'articolo 21, paragrafi 1 e 3, all'articolo 25, paragrafo 3, all'articolo 26 e all'articolo 31, paragrafo 1, sono pubblicati dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C [1].

[1] GU L 119 dell'8.5.1997, pag. 1.

▼M15

PARTE VII

Licenza d'importazione comunitaria — modulo comune

Articolo 31

1. I formulari che devono essere utilizzati dalle autorità competenti degli Stati membri per rilasciare le autorizzazioni d'importazione e i documenti di sorveglianza di cui all'articolo 14, paragrafo 1, all'articolo 21, paragrafo 1 e all'articolo 25, paragrafo 3, sono conformi al facsimile della licenza d'importazione riportato nell'appendice 1 del presente allegato.

2. I moduli delle licenze d'importazione e i loro estratti sono compilati in duplice copia, la prima delle quali, denominata «esemplare per il destinatario», e recante il n. 1, è rilasciata al richiedente, e la seconda, denominata «esemplare per l'autorità competente» e recante il n. 2, è conservata dall'autorità che ha rilasciato la licenza. Le autorità competenti possono aggiungere copie aggiuntive all'esemplare n. 2 per scopi amministrativi.

3. I moduli sono stampati su carta bianca non contenente paste meccaniche, collata per scrittura, di peso compreso tra 55 e 65 g al m^2. Il loro formato è di 210 × 297 mm, l'interlinea dattilografica di 4,24 mm (un sesto di pollice); la disposizione dei moduli deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce dell'esemplare n. 1, che costituisce la licenza propriamente detta, recano inoltre stampato un fondo arabescato che rende palese qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

4. Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli. Questi possono essere stampati anche da tipografie riconosciute dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a tale riconoscimento. Ogni modulo è corredato di una dicitura recante il nome e l'indirizzo della tipografia o di un segno che ne permetta l'identificazione.

5. Alle licenze d'importazione o agli estratti, al momento del rilascio, deve essere assegnato un numero determinato dalle autorità competenti degli Stati membri. Il numero della licenza d'importazione deve essere notificato alla Commissione per via elettronica nell'ambito della rete integrata istituita a norma dell'articolo 12.

6. Le licenze e gli estratti sono redatti nella o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale sono rilasciati.

7. Nella casella 10 le autorità competenti indicano la categoria tessile appropriata.

8. Le sigle degli organismi emittenti e delle autorità che procedono all'imputazione devono essere applicate mediante timbro. Tuttavia il timbro degli organismi emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute mediante perforazione o impronta sulla licenza. I quantitativi accordati sono indicati dall'organismo di rilascio mediante qualsiasi mezzo non falsificabile, rendendo impossibile l'aggiunta di cifre o indicazioni (ad esempio, *ECU* 1 000*).

9. Sul retro degli esemplari n. 1 e n. 2 figura un riquadro destinato a consentire l'imputazione dei quantitativi da parte delle autorità doganali all'espletamento delle formalità d'importazione, oppure da parte delle autorità amministrative competenti all'atto del rilascio degli estratti.

Se lo spazio riservato alle imputazioni sulle licenze o sui loro estratti risulta insufficiente, le autorità competenti possono allegare una o più pagine aggiuntive recanti le caselle previste sul retro degli esemplari n. 1 e n. 2 delle licenze o dei loro estratti. Le autorità che procedono all'imputazione appongono un timbro per metà sulle licenze e sui loro estratti e per l'altra metà sulla pagina aggiuntiva. In caso di più aggiunte, il timbro sarà apposto per metà su ciascuna delle varie aggiunte.

10. Le licenze e gli estratti rilasciati, nonché le indicazioni e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro hanno, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati, nonché delle indicazioni e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri.

11. Se necessario, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono esigere la traduzione delle indicazioni figuranti sulle licenze o sui loro estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.

12. La licenza d'importazione può essere rilasciata con mezzi elettronici se gli uffici doganali interessati hanno accesso a tale licenza tramite rete informatica ([1]).

([1]) GU L 119 dell'8.5.1997, pag. 1.

▼**M15**

PARTE VIII

Disposizione transitoria

Articolo 32

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 31, per un periodo transitorio che va fino al 31 dicembre 1995 e a condizione che il richiedente, al momento della domanda non abbia richiesto il rilascio di una licenza comunitaria d'importazione conforme al modello figurante all'appendice 1, le autorità competenti degli Stati membri sono autorizzate ad utilizzare i propri modelli nazionali per il rilascio di autorizzazioni di importazione o documenti di sorveglianza ed eventuali loro estratti, anziché i moduli di cui all'articolo 31.

2. Tali moduli devono contenere le indicazioni di cui alle caselle da 1 a 13 del modello di licenza comunitaria d'importazione figurante nell'appendice 1. Essi sono validi solo nel territorio dello Stato membro di rilascio.

▼**M22**

TABELLA A

Paesi e categorie soggetti al sistema di duplice controllo

(La designazione completa delle categorie figura nell'allegato I)

Paese terzo	Gruppo	Categoria	Unità
Bangladesh	IB	4 (*)	1 000 pezzi
		6 (*)	1 000 pezzi
		8 (*)	1 000 pezzi
Bosnia-Erzegovina	IA	1	tonnellate
		2	tonnellate
		2A	tonnellate
		3	tonnellate
	IB	5	1 000 pezzi
		6	1 000 pezzi
		7	1 000 pezzi
		8	1 000 pezzi
	IIA	9	tonnellate
	IIB	15	1 000 pezzi
		16	1 000 pezzi
	IIIB	67	tonnellate
Cambogia	IB	4	1 000 pezzi
		5	1 000 pezzi
		6	1 000 pezzi
		7	1 000 pezzi
		8	1 000 pezzi
	IIB	15	1 000 pezzi
		21	1 000 pezzi
		28	1 000 pezzi
		73	1 000 pezzi
Croazia	IA	1	tonnellate
		2	tonnellate
		2A	tonnellate
		3	tonnellate
	IB	5	1 000 pezzi
		6	1 000 pezzi
		7	1 000 pezzi
		8	1 000 pezzi
	IIA	9	tonnellate
	IIB	15	1 000 pezzi
		16	1 000 pezzi
	IIIB	67	tonnellate
Egitto	IA	1	tonnellate
		2	tonnellate

▼**M22**

Paese terzo	Gruppo	Categoria	Unità
	IB	4 (*)	1 000 pezzi
	IIA	20 (*)	tonnellate
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	IA	1	tonnellate
		2	tonnellate
	IB	4	1 000 pezzi
		5	1 000 pezzi
		8	1 000 pezzi
Kazakistan	IA	2	tonnellate
Kirghizistan	IA	1	tonnellate
		2	tonnellate
		3	tonnellate
	IB	4	1 000 pezzi
		5	1 000 pezzi
		6	1 000 pezzi
		7	1 000 pezzi
		8	1 000 pezzi
Laos	IB	4	1 000 pezzi
		5	1 000 pezzi
		6	1 000 pezzi
		7	1 000 pezzi
		8	1 000 pezzi
	IIB	21	1 000 pezzi
		28	1 000 pezzi
		78	tonnellate
Moldavia	IA	2	tonnellate
		3	tonnellate
	IB	4	1 000 pezzi
		5	1 000 pezzi
		6	1 000 pezzi
		7	1 000 pezzi
		8	1 000 pezzi
	IIA	20	tonnellate
		39	tonnellate
	IIB	15	1 000 pezzi
Mongolia	IB	5	1 000 pezzi
		5A	1 000 pezzi
Nepal	IB	4	1 000 pezzi
		5	1 000 pezzi
		6	1 000 pezzi
		7	1 000 pezzi
	IIB	26	1 000 pezzi

▼**M22**

Paese terzo	Gruppo	Categoria	Unità
Federazione russa	IA	1	tonnellate
		2	tonnellate
		2A	tonnellate
		3	tonnellate
	IB	4	1 000 pezzi
		5	1 000 pezzi
		6	1 000 pezzi
		7	1 000 pezzi
		8	1 000 pezzi
	IIA	9	tonnellate
		20	tonnellate
		22	tonnellate
		39	tonnellate
	IIB	12	1 000 paia
		13	1 000 pezzi
		15	1 000 pezzi
		16	1 000 pezzi
		21	1 000 pezzi
		24	1 000 pezzi
		29	1 000 pezzi
		83	tonnellate
	IIIA	33	tonnellate
		37	tonnellate
		50	tonnellate
	IIIB	74	1 000 pezzi
		90	tonnellate
	IV	115	tonnellate
		117	tonnellate
		118	tonnellate
Sri Lanka	IB	4	1 000 pezzi
		5	1 000 pezzi
		6	1 000 pezzi
		7	1 000 pezzi
	IIB	26	1 000 pezzi
Tagikistan	IA	1	tonnellate
		2	tonnellate
	IB	6	1 000 pezzi
		8	1 000 pezzi
Turkmenistan	IA	1	tonnellate
Ucraina	IA	2	tonnellate
	IB	4	1 000 pezzi
		5	1 000 pezzi

▼**M22**

Paese terzo	Gruppo	Categoria	Unità
		6	1 000 pezzi
		7	1 000 pezzi
		8	1 000 pezzi
	IIB	12	1 000 paia
		13	1 000 pezzi
		15	1 000 pezzi
		16	1 000 pezzi
		21	1 000 pezzi
		24	1 000 pezzi
		26/27	1 000 pezzi
		29	1 000 pezzi
		83	tonnellate
	IIIA	50	tonnellate
	IV	117	tonnellate
Emirati Arabi Uniti	IA	2	tonnellate
	IB	4	1 000 pezzi
		5	1 000 pezzi
		6	1 000 pezzi
		7	1 000 pezzi
		8	1 000 pezzi
	IIA	9	tonnellate
		20	tonnellate
	IIB	21	1 000 pezzi
		26	1 000 pezzi
	V	157	tonnellate
		161	tonnellate
Uzbekistan	IA	1	tonnellate
		3	tonnellate
	IB	4	1 000 pezzi
		5	1 000 pezzi
		6	1 000 pezzi
		7	1 000 pezzi
		8	1 000 pezzi
	IIB	26	1 000 pezzi
Vietnam	IA	1	tonnellate
		2	tonnellate
		3	tonnellate
	IIA	22	tonnellate
		23	tonnellate
		32	tonnellate
	IIB	16	1 000 pezzi

▼**M22**

Paese terzo	Gruppo	Categoria	Unità
		17	1 000 pezzi
		19	1 000 pezzi
		24	1 000 pezzi
		27	1 000 pezzi
	IIIA	33	tonnellate
		36	tonnellate
		37	tonnellate
	IIIB	90	tonnellate
	IV	115	tonnellate
		117	tonnellate
	V	136	tonnellate
		156	tonnellate
		157	tonnellate
		159	tonnellate
		160	tonnellate

(*) Le disposizioni dell'articolo 9 non si applicano a queste categorie.

▼M15

TABELLA B

Paesi e categorie soggetti al sistema di sorveglianza semplice

(La descrizione completa delle merci figura nell'allegato I)

Paese terzo	Gruppo	Categoria	Unità

TABELLA C

Paesi soggetti al sistema della sorveglianza statistica «a posteriori» per le importazioni dirette

(La descrizione completa delle merci figura nell'allegato I)

Paese terzo	Gruppo	Categoria	Unità

TABELLA D

Paesi a categorie soggetti alla sorveglianza statistica «a posteriori» per il traffico di perfezionamento passivo

(La descrizione completa delle merci figura nell'allegato I)

Paese terzo	Gruppo	Categoria	Unità

▼**M15**

Facsimile di certificato di origine di cui all'articolo 28 dell'allegato III

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	**ORIGINAL**	2 **No**
	3 Quota year Année contingentaire	4 Category number Numéro de catégorie
5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	**CERTIFICATE OF ORIGIN** **(Textile products)** **CERTIFICAT D'ORIGINE** **(Produits textiles)**	
	6 Country of origin Pays d'origine	7 Country of destination Pays de destination
8 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	9 Supplementary details Données supplémentaires	

10 Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	11 Quantity (1) Quantité (1)	12 FOB value (2) Valeur fob (2)

13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community.

Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 6, conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté européenne.

14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)	At — À ....., on — le .....
	(Signature) (Stamp — Cachet)

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight — Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.
(2) In the currency of the sale contract — Dans la monnaie du contrat de vente.

▼M22

Facsimile del certificato di origine di Hong Kong

Exporter (full name and address)	*CERTIFICATE NO.*
Consignee (if required)	**CERTIFICATE OF HONG KONG ORIGIN**
Departure Date (on or about) / Factory Number	**TRADE AND INDUSTRY DEPARTMENT GOVERNMENT OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION**
Vessel/Flight/Vehicle No. / Place of Loading	
Port of Discharge / Final Destn. if on Carriage	

Marks, Nos. and Container No.; No and Kind of Packages; Description of Goods	Quantity or Weight (in words and figures)	Brand Names or Labels (if any)
SPECIMEN		
Destn. Country		

I HEREBY CERTIFY THAT THE GOODS DESCRIBED ABOVE ORIGINATE IN HONG KONG

ORIGINAL

COPYRIGHT RESERVED

Signature for Director-General of Trade and Industry

TRA 586

▼**M19**

Facsimile di certificato di origine di cui all'articolo 28 dell'allegato III per la Tailandia

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	**ORIGINAL**	2 **No**
	3 Quota year Année contingentaire	4 Category number Numéro de catégorie
5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	**CERTIFICATE OF ORIGIN** **(Textile products)** **CERTIFICAT D'ORIGINE** **(Produits textiles)**	
	6 Country of origin Pays d'origine Thailand	7 Country of destination Pays de destination
8 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	9 Supplementary details Données supplémentaires	

10 Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	11 Quantity (1) Quantité (1)	12 FOB value (2) Valeur fob (2)

13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community.

Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case No 6, conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté européenne.

14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)	At — À ..... , on — le .....
Department of Foreign Trade Ministry of Commerce Bangkok Thailand	(Signature) (Stamp — Cachet)

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight — Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.
(2) In the currency of the sale contract — Dans la monnaie du contrat de vente.

▼**M15**

Facsimile di licenza di esportazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1 dell'allegato III

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	**ORIGINAL**	2 **No**
	3 Quota year Année contingentaire	4 Category number Numéro de catégorie
5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	**EXPORT LICENCE** **(Textile products)** **LICENCE D'EXPORTATION** **(Produits textiles)**	
	6 Country of origin Pays d'origine	7 Country of destination Pays de destination
8 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	9 Supplementary details Données supplémentaires	

10 Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	11 Quantity (1) Quantité (1)	12 FOB value (2) Valeur fob (2)

13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the category shown in box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Community.

Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case 3 pour la catégorie désignée dans la case 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté européenne.

14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)	At — À ..... , on — le ..... (Signature) (Stamp — Cachet)

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight — Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.
(2) In the currency of the sale contract — Dans la monnaie du contrat de vente.

▼M22

Facsimile della licenza di esportazione di Hong Kong — Modulo 4

EXPORT LICENCE (TEXTILES) FORM 4 ORIGINAL **Audit No.** 9840708

Import and Export Ordinance (Cap. 60) Import and Export (General) Regulations	*Date of Receipt and Receipt No.*	*Date of Issue and Licence No.*	Stamps
Exporter (Name & Address) T.C.R. No. (if any) Fax No. B.R. No. Tel. No. (See Explanatory Note (6) Overleaf)		Issue of this licence is approved. ..... for Director-General of Trade and Industry	
Consignee (Name & Address)		Item No. / Commodity Item Code No. 1 2 3 4 5 6 7	
Manufacturer (Name & Address) T.C.R. No. (if any) F.R. No. (if any) B.R. No. Fax No. (See Explanatory Note (6) Overleaf) Tel. No.			
Departure Date	Country of Final Destination		
Mode of Transport (and Vessel/Flight/ Vehicle No., if available)	C.O./Form A No./Country of Manufacture (if not of H.K. Origin)	FOR CONDITIONS OF THIS LICENCE PLEASE SEE OVERLEAF	WARNING: Heavy penalties are provided for false declaration and information, unauthorised alterations and misuse of this licence.

Mark(s) and Number(s), Origin marking (if any) on packages	No. of Packages	Full Description of Goods Origin marking (if any) on goods (State Country of Origin of raw materials)	No. of Units	Value f.o.b. HK$

SPECIMEN

Total value f.o.b.
HK$

MANUFACTURER'S DECLARATION

Date .....

I, ... acting for and on behalf of
(Name of Signatory) (See Condition (4) Overleaf)

.....
(Trading Name of Manufacturer)

hereby declare that I have read and understood the conditions overleaf, that the manufacturer named herein is the manufacturer of the goods described in this application, that the goods are of Hong Kong origin in accordance with condition (2) overleaf, that the manufacturer named herein undertakes to abide by the conditions overleaf, and that the particulars given herein are true.

....
Signature *Company/Business Chop*

EXPORTER'S DECLARATION

Date .....

I, ... acting for and on behalf of
(Name of Signatory) (See Condition (4) Overleaf)

.....
(Trading Name of Exporter)

hereby declare that I have read and understood the conditions overleaf, that the exporter named herein is the exporter of the goods described in this application, that the exporter named herein undertakes to abide by the conditions overleaf, and that the particulars given herein are true.

....
Signature *Company/Business Chop*

For Chinese translation of this form, please refer to the inside cover of the pad containing the forms.
本表格的中譯本已印在每本表格的封面內頁

This licence is valid for 28 days from the date of issue unless endorsed otherwise.

TIC 353 (Rev. 2000)

COPYRIGHT RESERVED

▼M22

Facsimile della licenza di esportazione di Hong Kong — Modulo 5

EXPORT LICENCE (TEXTILES) FORM 5

Audit No.

Import and Export Ordinance (Cap. 60) Import and Export (General) Regulations	*Date of Receipt & Unique Application Reference No.*	*Date of Issue & Licence No.* *Issue of this licence is approved.* *for Director-General of Trade and Industry*
Exporter (Name & Address) T.C.R. No. (if any) Fax No. B.R. No. Tel. No. (See Explanatory Note (6) Overleaf)		
Consignee (Name & Address)		
Manufacturer (Name & Address) T.C.R. No. (if any) F. R. No. (if any) B.R. No. Fax No. (See Explanatory Note (6) Overleaf) Tel. No.		Visa Chop
Departure Date	Country of Final Destination	
Mode of Transport	C.O./Form A No.	
FOR CONDITIONS OF THIS LICENCE PLEASE SEE OVERLEAF	**WARNING:** Heavy penalties are provided for false declaration and information, unauthorized alterations and misuse of this licence.	

Item No.	Category/ Sub-Category No.	T.C.R. No. of Quota/ Permit Holder	Quota Reference	Quantity in Quota Units
1				
2				
3				

Mark(s) and Number(s), Origin marking (if any) on packages	No. of Packages	Full Description of Goods, Origin marking (if any) on goods (State Country of Origin of raw materials)	No. of Units	Value f.o.b. HK$

SPECIMEN

Total value f.o.b. HK$

MANUFACTURER'S DECLARATION

Date.....

I,.....acting for and on behalf of
(Name of Signatory) (See Condition (6) Overleaf)

.....
(Trading Name of Manufacturer)

make the following declaration:—

I hereby declare that I have read and understood the conditions overleaf, that the manufacturer named herein is the manufacturer of the goods described in this application, that the goods are of Hong Kong origin in accordance with condition (2) overleaf, that the manufacturer named herein undertakes to abide by the conditions overleaf, and that the particulars given herein are true.

The application for this licence was made by using Electronic Data Interchange (EDI) with proper authentication in the associated EDI Messages.

EXPORTER'S DECLARATION

Date.....

I,.....acting for and on behalf of
(Name of Signatory) (See Condition (6) Overleaf)

.....
(Trading Name of Exporter)

make the following declaration:—

I hereby declare that I have read and understood the conditions overleaf, that the exporter named herein is the exporter of the goods described in this application, that the exporter named herein undertakes to abide by the conditions overleaf, and that the particulars given herein are true.

The application for this licence was made by using Electronic Data Interchange (EDI) with proper authentication in the associated EDI Messages.

For Chinese translation of this form, please refer to the relevant Notices to Exporters.
本表格的中譯本已載於有關的致出口商(幼織事務)通告內。

This licence is valid for 28 days from the date of issue unless endorsed otherwise.

COPYRIGHT RESERVED

TRA 563 (Rev. 2000)

▼**M15**

Facsimile di licenza di esportazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1 dell'allegato III

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	**ORIGINAL**	2 **No**
	3 Export year Année d'exportation	4 Category number Numéro de catégorie
5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	**EXPORT LICENCE** **(Textile products)** **LICENCE D'EXPORTATION** **(Produits textiles)**	
	6 Country of origin Pays d'origine	7 Country of destination Pays de destination
8 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	9 Supplementary details Données supplémentaires NON-RESTRAINED TEXTILE CATEGORY CATÉGORIE TEXTILE NON LIMITÉE	

10 Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	11 Quantity (1) Quantité (1)	12 FOB value (2) Valeur fob (2)

13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the Agreement on trade in textile products between the European Community and .....

Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 6, conformément aux dispositions en vigueur dans l'accord sur le commerce des produits textiles entre la Communauté européenne et .....

14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)	At — À ....., on — le .....
	(Signature) (Stamp — Cachet)

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight — Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.
(2) In the currency of the sale contract — Dans la monnaie du contrat de vente.

▼**M15**

Facsimile della licenza di esportazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2 dell'allegato III per l'Egitto

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	**ORIGINAL**	2 **No**
	3 Quota year Année contingentaire	4 Category number Numéro de catégorie
5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	**EXPORT LICENCE** **(Textile products)** **LICENCE D'EXPORTATION** **(Produits textiles)**	
	6 Country of origin Pays d'origine	7 Country of destination Pays de destination
8 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	9 Supplementary details Données supplémentaires	

10 Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	11 Quantity (1) Quantité (1)	12 FOB value (2) Valeur fob (2)

13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the category shown in box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Community.

Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case 3 pour la catégorie désignée dans la case 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté européenne.

14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)	At — À ....., on — le ..... (Signature) (Stamp — Cachet)

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight — Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.
(2) In the currency of the sale contract — Dans la monnaie du contrat de vente.

▼**M19**

Facsimile di licenza di esportazione di cui all'articolo 28 dell'allegato III per la Tailandia

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	**ORIGINAL**	2 **No**
	3 Quota year Année contingentaire	4 Category number Numéro de catégorie
5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	**EXPORT LICENCE** **(Textile products)** **LICENCE D'EXPORTATION** **(Produits textiles)**	
	6 Country of origin Pays d'origine Thailand	7 Country of destination Pays de destination
8 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	9 Supplementary details Données supplémentaires	

10 Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	11 Quantity (1) Quantité (1)	12 FOB value (2) Valeur fob (2)

13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the category shown in box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Community.

Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case No 3 pour la catégorie désignée dans la case No 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté européenne.

14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) Department of Foreign Trade Ministry of Commerce Bangkok Thailand	At — À ..... , on — le ..... (Signature) (Stamp — Cachet)

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight — Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.
(2) In the currency of the sale contract — Dans la monnaie du contrat de vente.

▼M15

Appendice 1 dell'allegato III

COMUNITÀ EUROPEA **LICENZA D'IMPORTAZIONE**

Originale per il destinatario

1	1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)	2. Numero di rilascio
		3. Periodo contingentale
		4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono)
	5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)	6. Paese d'origine (e numero di geonomenclatura)
		7. Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura)
1		8. Ultimo giorno di validità

9. Designazione delle merci	10. Codice delle merci (NC)
	11. Quantità espressa nell'unità di misura del contingente
	12. Cauzione/garanzia (se del caso)

13. Indicazioni aggiuntive

14. Visto dell'autorità competente

Data:

Firma Timbro

▼M15

15. IMPUTAZIONI Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata			
16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data d'imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità d'imputazione
17. In cifre	18. In lettere per la quantità imputata		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

Unire qui l'eventuale aggiunta.

▼M15

Appendice 1 dell'allegato III

COMUNITÀ EUROPEA **LICENZA D'IMPORTAZIONE**

1	1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)	2. Numero di rilascio
		3. Periodo contingentale
		4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono)
	5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)	6. Paese d'origine (e numero di geonomenclatura)
		7. Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura)
		8. Ultimo giorno di validità
	9. Designazione delle merci	10. Codice delle merci (NC)
		11. Quantità espressa nell'unità di misura del contingente
		12. Cauzione/garanzia (se del caso)
	13. Indicazioni aggiuntive	
	14. Visto dell'autorità competente Data: Firma Timbro	

Originale per il destinatario

1

▼M15

15. IMPUTAZIONI Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata			
16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data d'imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità d'imputazione
17. In cifre	18. In lettere per la quantità imputata		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

Unire qui l'eventuale aggiunta.

▼M9

ALLEGATO IV

di cui all'articolo 1

Cooperazione amministrativa

Articolo 1

La Commissione comunica alle autorità degli Stati membri i nomi e gli indirizzi delle autorità dei paesi fornitori competenti a rilasciare i certificati d'origine e le licenze d'esportazione, nonché i modelli dei timbri utilizzati da dette autorità.

Articolo 2

Per i prodotti tessili subordinati ai limiti quantitativi di cui all'articolo 2 o alle misure di sorveglianza con sistema di duplice controllo di cui all'allegato III, gli Stati membri notificano alla Commissione, entro i primi dieci giorni di ciascun mese, i quantitativi totali per i quali sono state rilasciate durante il mese precedente autorizzazioni d'importazione, nell'unità appropriata, per ciascun paese di origine e ciascuna categoria di prodotti.

Articolo 3

1. A titolo di sondaggio o qualora le autorità competenti della Comunità nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato d'origine o sull'esattezza delle informazioni relative all'origine reale dei prodotti in questione, vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati d'origine o delle licenze di esportazione.

In questi casi le autorità comunitarie competenti rinviano il certificato di origine o la licenza di esportazione o una copia all'autorità governativa competente del paese fornitore interessato indicando, eventualmente, i motivi di fondo o di forma che giustificano un'indagine. Esse allegano al certificato di origine o alla licenza di esportazione la fattura eventualmente emessa o una copia della medesima e forniscono tutte le informazioni riunite che inducono a ritenere inesatte le diciture che figurano nel certificato o nella licenza di cui trattasi.

2. Il paragrafo 1 si applica altresì ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine.

3. I risultati dei controlli a posteriori, effettuati a norma dei paragrafi 1 e 2, vengono portati a conoscenza delle autorità comunitarie competenti entro il termine massimo di tre mesi.

Le informazioni comunicate indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione si applicano alle merci effettivamente esportate e se queste ultime sono ammissibili all'esportazione nella Comunità a norma del presente regolamento. Le autorità comunitarie competenti possono inoltre esigere copie di tutta la documentazione necessaria per determinare l'esattezza dei fatti, in particolare l'effettiva origine delle merci stesse ([1]).

4. Se da questi controlli emergono abusi o gravi irregolarità nell'uso delle dichiarazioni di origine, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione che comunica queste informazioni agli altri Stati membri.

Su richieste di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, il comitato dell'origine esamina quanto prima, conformemente alla procedura di cui all'articolo 248 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ([2]), l'opportunità di esigere, per i prodotti interessati e nei confronti del paese fornitore in questione, la presentazione di un certificato di origine.

La decisione viene presa conformemente alla procedura stabilita nell'articolo 249 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

5. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo, a titolo di sondaggio, non può ostare alla commercializzazione dei prodotti in questione.

Articolo 4

1. Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 2, oppure se dalle informazioni di cui dispongono le autorità comunitarie competenti emerge che sono state trasgredite le disposizioni del presente regolamento, le suddette autorità chiedono al paese o ai paesi fornitori interessati di svolgere le indagini del

([1]) Ai fini dei controlli a posteriori dei certificati di origine, l'autorità governativa competente del paese fornitore deve conservare per almeno due anni le copie dei certificati nonché, eventualmente, i relativi documenti d'esportazione.

([2]) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

▼M9

caso o di prendere disposizioni in tal senso riguardo alle operazioni che sono o sembrano essere incompatibili con il presente regolamento. I risultati di tali indagini vengono comunicati alle autorità competenti della Comunità insieme a eventuali altre informazioni pertinenti che consentano di stabilire l'autentica origine delle merci.

2. A seguito delle azioni attuate a norma del presente allegato, le autorità comunitarie competenti possono scambiare con le autorità governative competenti del paese fornitore qualsiasi informazione ritenuta utile per prevenire infrazioni al presente regolamento.

3. Qualora si accerti l'infrazione al presente regolamento, la Commissione, che agisce conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, può concordare con il paese o con i paesi fornitori le misure necessarie a prevenire il ripetersi di tali infrazioni.

Articolo 5

La Commissione coordina le azioni intraprese dalle competenti autorità degli Stati membri in base alle disposizioni del presente allegato. Le competenti autorità degli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri delle azioni da essi intraprese e dei risultati ottenuti.

▼**M22**

ALLEGATO V

LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI

applicabili nel 2001 e nel 2002

(La designazione completa delle merci figura nell'allegato I)

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari	
			2001	2002
Argentina	GRUPPO IA			
	1	tonnellate	5 382	5 580
	2	tonnellate	7 727	7 969
	2a	tonnellate	6 882	7 097
Bielorussia	GRUPPO IA			
	1	tonnellate	1 335	1 381
	2	tonnellate	3 395	3 514
	3	tonnellate	197	204
	GRUPPO IB			
	4	1 000 pezzi	941	983
	5	1 000 pezzi	836	874
	6	1 000 pezzi	732	766
	7	1 000 pezzi	730	762
	8	1 000 pezzi	836	873
	GRUPPO IIA			
	9	tonnellate	303	317
	20	tonnellate	275	285
	22	tonnellate	332	349
	23	tonnellate	209	219
	39	tonnellate	189	198
	GRUPPO IIB			
	12	1 000 paia	4 848	5 090
	13	1 000 pezzi	2 318	2 388
	15	1 000 pezzi	837	876
	16	1 000 pezzi	149	157
	21	1 000 pezzi	732	766
	24	1 000 pezzi	630	663
	26/27	1 000 pezzi	888	928
	29	1 000 pezzi	312	324
	73	1 000 pezzi	261	272
	83	tonnellate	155	160
	GRUPPO IIIA			
	33	tonnellate	319	334
	36	tonnellate	1 002	1 056
	37	tonnellate	382	400
	50	tonnellate	120	127
	GRUPPO IIIB			
	67	tonnellate	278	292

▼**M22**

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari	
			2001	2002
	74	1 000 pezzi	302	315
	90	tonnellate	163	171
	GRUPPO IV			
	115	tonnellate	72	76
	117	tonnellate	840	882
	118	tonnellate	368	386
Brasile	GRUPPO IA			
	1	tonnellate	43 189	44 541
	2	tonnellate	24 851	25 309
	2a	tonnellate	5 685	5 863
	3	tonnellate	3 401	3 651
	GRUPPO IB			
	4	1 000 pezzi	48 238	51 791
	6 (1)	1 000 pezzi	5 017	5 387
	GRUPPO IIA			
	9	tonnellate	10 463	11 233
	20	tonnellate	6 299	6 763
	22	tonnellate	22 019	24 452
	39	tonnellate	5 954	6 611
Cina (2) (3)	GRUPPO IA			
	1	tonnellate	4 022	
	2 (*)	tonnellate (1)	28 926	
	di cui 2a	tonnellate	3 736	
	3	tonnellate	5 921	
	di cui 3a	tonnellate	747	
	GRUPPO IB			
	4 (1)	1 000 pezzi	79 116	
	5 (1)	1 000 pezzi	24 990	
	6 (1)	1 000 pezzi	26 518	
	7 (1)	1 000 pezzi	12 596	
	8 (1)	1 000 pezzi	17 700	
	GRUPPO IIA			
	9	tonnellate	5 877	
	20/39	tonnellate	9 261	
	22	tonnellate	16 483	
	23	tonnellate	11 081	
	32	tonnellate	4 036	
	GRUPPO IIB			
	12	1 000 paia	29 507	
	13	1 000 pezzi	488 122	
	14	1 000 pezzi	12 088	
	15	1 000 pezzi (1)	15 694	
	16	1 000 pezzi	15 746	

▼**M22**

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari	
			2001	2002
	17	1 000 pezzi	10 913	
	18	tonnellate	5 910	
	19	1 000 pezzi	100 335	
	21 (1)	1 000 pezzi	16 910	
	24 (1)	1 000 pezzi	43 996	
	26	1 000 pezzi (1)	5 240	
	28	1 000 pezzi	68 962	
	29	1 000 pezzi	11 683	
	31	1 000 pezzi	71 211	
	68	tonnellate	20 269	
	73 (1)	1 000 pezzi	5 511	
	76	tonnellate (1)	7 747	
	78	tonnellate	27 968	
	83	tonnellate	8 215	
	GRUPPO IIIA			
	33 (**)	tonnellate	27 560	
	37	tonnellate	13 722	
	di cui 37a	tonnellate	4 067	
	GRUPPO IIIB			
	10	1 000 paia	82 515	
	97	tonnellate	2 080	
	GRUPPO V			
	163	tonnellate	4 946	
Hong Kong	GRUPPO IA			
	2	tonnellate	13 972	14 023
	2a	tonnellate	11 991	12 035
	3	tonnellate	11 499	11 542
	3a	tonnellate	7 719	7 747
	GRUPPO IB			
	4 (1)	1 000 pezzi	48 068	48 687
	5	1 000 pezzi	37 246	37 658
	6 (1)	1 000 pezzi	65 238	65 839
	6a	1 000 pezzi	54 765	55 269
	7	1 000 pezzi	38 959	39 533
	8	1 000 pezzi	56 050	56 669
	GRUPPO IIA			
	32	tonnellate	8 875	
	39	tonnellate	1 870	1 939
	GRUPPO IIB			
	12	1 000 paia	17 407	18 369
	13 (1)	1 000 pezzi	108 922	110 928
	16	1 000 pezzi	2 953	3 035
	18	tonnellate	9 568	

▼**M22**

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari	
			2001	2002
	21 (1)	1 000 pezzi	22 022	
	24	1 000 pezzi	11 974	
	26	1 000 pezzi	11 488	11 699
	27	1 000 pezzi	12 833	
	29	1 000 pezzi	3 666	3 835
	31	1 000 pezzi	29 540	31 172
	68 (1)	tonnellate	3 913	
	73 (1)	1 000 pezzi	2 834	
	78	tonnellate	12 671	13 255
	83	tonnellate	634	664
	GRUPPO IIIB			
	10	1 000 paia	108 527	
India	GRUPPO IA			
	1	tonnellate	42 170	43 723
	2	tonnellate	59 941	61 873
	2a	tonnellate	21 372	23 733
	3	tonnellate	31 059	33 347
	3a	tonnellate	6 229	6 688
	GRUPPO IB			
	4 (1)	1 000 pezzi	74 819	81 019
	5	1 000 pezzi	40 596	44 334
	6 (1)	1 000 pezzi	10 279	11 225
	7	1 000 pezzi	67 950	71 078
	8	1 000 pezzi	49 528	52 036
	GRUPPO IIA			
	9	tonnellate	11 678	12 754
	20	tonnellate	21 691	23 688
	23	tonnellate	22 489	24 974
	39	tonnellate	6 579	7 306
	GRUPPO IIB			
	15	1 000 pezzi	7 459	8 283
	24	1 000 pezzi	82 262	
	26	1 000 pezzi	19 546	20 986
	27	1 000 pezzi	16 817	
	29	1 000 pezzi	11 213	12 245
Indonesia	GRUPPO IA			
	1	tonnellate	18 872	19 914
	2	tonnellate	27 374	29 391
	2a	tonnellate	10 178	10 928
	3	tonnellate	23 422	25 579
	3a	tonnellate	12 454	13 601
	GRUPPO IB			
	4	1 000 pezzi	47 635	51 144

▼**M22**

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari	
			2001	2002
	5	1 000 pezzi	42 615	47 324
	6 (1)	1 000 pezzi	15 457	17 165
	7	1 000 pezzi	11 385	12 642
	8	1 000 pezzi	17 912	19 891
	GRUPPO IIA			
	23	tonnellate	23 063	25 611
	GRUPPO IIB			
	21	1 000 pezzi	35 451	
	GRUPPO IIIA			
	33	tonnellate	18 418	
	35	tonnellate	23 437	25 811
Macao	GRUPPO IB			
	4 (1)	1 000 pezzi	14 206	14 468
	5	1 000 pezzi	13 270	13 514
	6 (1)	1 000 pezzi	14 310	14 574
	7	1 000 pezzi	5 576	5 679
	8	1 000 pezzi	7 810	7 954
	GRUPPO IIA			
	20	tonnellate	208	219
	39	tonnellate	261	276
	GRUPPO IIB			
	13	1 000 pezzi	8 457	8 769
	15	1 000 pezzi	552	582
	16	1 000 pezzi	467	480
	18	tonnellate	4 585	
	21 (1)	1 000 pezzi	796	
	24 (1)	1 000 pezzi	2 185	
	26	1 000 pezzi	1 213	1 247
	27	1 000 pezzi	2 696	
	31	1 000 pezzi	9 169	9 676
	73 (1)	1 000 pezzi	1 367	
	78	tonnellate	1 895	1 965
	83	tonnellate	439	463
Malaysia	GRUPPO IA			
	2	tonnellate	7 498	7 912
	2a	tonnellate	2 858	3 015
	3 (1)	tonnellate	15 447	16 300
	3a (1)	tonnellate	6 210	6 554
	GRUPPO IB			
	4 (1)	1 000 pezzi	16 674	18 209
	5	1 000 pezzi	7 741	8 453
	6 (1)	1 000 pezzi	9 807	10 710
	7	1 000 pezzi	37 267	39 326

▼M22

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari	
			2001	2002
	8	1 000 pezzi	8 926	9 419
	GRUPPO IIA			
	22	tonnellate	13 481	14 970
Pakistan	GRUPPO IA			
	1 (1)	tonnellate	19 334	20 224
	2	tonnellate	37 589	39 320
	2a	tonnellate	11 709	13 003
	3	tonnellate	58 339	62 636
	GRUPPO IB			
	4 (1)	1 000 pezzi	33 256	36 318
	5	1 000 pezzi	9 379	10 415
	6	1 000 pezzi	35 831	39 130
	7	1 000 pezzi	22 981	25 520
	8	1 000 pezzi	6 168	6 509
	GRUPPO IIA			
	9	tonnellate	9 493	10 542
	20	tonnellate	36 349	40 699
	39	tonnellate	13 385	14 617
	GRUPPO IIB			
	18	tonnellate	22 204	
	26	1 000 pezzi	22 491	24 976
	28	1 000 pezzi	81 283	90 264
Perù	GRUPPO IA			
	1 (1)	tonnellate	18 473	20 174
	2	tonnellate	12 566	14 185
Filippine	GRUPPO IB			
	4 (1)	1 000 pezzi	25 802	27 940
	5	1 000 pezzi	12 758	13 933
	6 (1)	1 000 pezzi	11 474	12 636
	7	1 000 pezzi	6 611	7 098
	8	1 000 pezzi	7 688	8 183
	GRUPPO IIB			
	13	1 000 pezzi	31 051	34 482
	15	1 000 pezzi	3 806	4 227
	21 (1)	1 000 pezzi	10 650	
	26	1 000 pezzi	5 081	5 642
	31	1 000 pezzi	19 247	21 373
	73 (1)	1 000 pezzi	17 241	
	GRUPPO IIIB			
	10	1 000 paia	25 938	
Singapore	GRUPPO IA			
	2	tonnellate	5 016	5 293

▼**M22**

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari	
			2001	2002
	2a	tonnellate	2 421	2 555
	3	tonnellate	1 529	1 670
	GRUPPO IB			
	4 (1)	1 000 pezzi	28 327	30 414
	5	1 000 pezzi	16 092	17 277
	6 (1)	1 000 pezzi	16 886	18 285
	7	1 000 pezzi	13 875	14 897
	8	1 000 pezzi	8 801	9 288
Corea del Sud	GRUPPO IA			
	1	tonnellate	905	907
	2	tonnellate	6 131	6 142
	2a	tonnellate	1 044	1 046
	3	tonnellate	4 985	5 031
	3a	tonnellate	860	876
	GRUPPO IB			
	4 (1)	1 000 pezzi	15 883	16 204
	5	1 000 pezzi	35 307	35 697
	6 (1)	1 000 pezzi	6 245	6 388
	7	1 000 pezzi	10 152	10 292
	8	1 000 pezzi	33 504	33 966
	GRUPPO IIA			
	9	tonnellate	1 504	1 573
	22	tonnellate	18 919	20 139
	32	tonnellate	2 833	
	GRUPPO IIB			
	12	1 000 paia	201 645	210 928
	13	1 000 pezzi	16 290	16 740
	14	1 000 pezzi	7 822	8 182
	15	1 000 pezzi	10 821	11 418
	16	1 000 pezzi	1 152	1 194
	17 (1)	1 000 pezzi	3 246	3 336
	18	tonnellate	1 871	
	21 (1)	1 000 pezzi	17 811	
	24	1 000 pezzi	6 126	
	26	1 000 pezzi	3 064	3 120
	27	1 000 pezzi	2 053	
	28	1 000 pezzi	1 135	1 198
	29 (1)	1 000 pezzi	721	761
	31	1 000 pezzi	7 264	7 599
	68	tonnellate	1 905	
	73	1 000 pezzi	1 063	
	78	tonnellate	7 752	8 252
	83	tonnellate	421	440
	GRUPPO IIIA			

▼**M22**

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari	
			2001	2002
	33	tonnellate	8 720	
	35	tonnellate	8 825	9 637
	36	tonnellate	7 435	
	37	tonnellate	9 621	
	50	tonnellate	1 079	1 175
	GRUPPO IIIB			
	10	1 000 paia	34 713	
	97	tonnellate	2 028	2 252
	97a (1)	tonnellate	649	721
Sri Lanka (4)	GRUPPO IB			
	6 (1)	1 000 pezzi		
	7	1 000 pezzi		
	8	1 000 pezzi		
	GRUPPO IIB			
	21 (1)	1 000 pezzi		
Taiwan	GRUPPO IA			
	2	tonnellate	5 869	
	2a	tonnellate	500	
	3	tonnellate	8 378	
	3a	tonnellate	850	
	GRUPPO IB			
	4 (1)	1 000 pezzi	11 415	
	5	1 000 pezzi	21 510	
	6 (1)	1 000 pezzi	5 799	
	7	1 000 pezzi	3 498	
	8	1 000 pezzi	9 332	
	GRUPPO IIA			
	20	tonnellate	296	
	22	tonnellate	9 292	
	23	tonnellate	5 831	
	GRUPPO IIB			
	12	1 000 paia	39 798	
	13	1 000 pezzi	3 081	
	14	1 000 pezzi	4 439	
	15	1 000 pezzi	2 811	
	16	1 000 pezzi	473	
	17	1 000 pezzi	938	
	18	tonnellate	2 075	
	21 (1)	1 000 pezzi	6 290	
	24	1 000 pezzi	4 551	
	26	1 000 pezzi	3 301	
	27	1 000 pezzi	1 913	
	28 (1)	1 000 pezzi	2 212	

▼**M22**

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari	
			2001	2002
	68	tonnellate	767	
	73	1 000 pezzi	1 756	
	77	tonnellate	512	
	78	tonnellate	5 178	
	83	tonnellate	1 157	
	GRUPPO IIIA			
	33	tonnellate	1 890	
	35	tonnellate	8 477	
	37	tonnellate	20 648	
	GRUPPO IIIB			
	10	1 000 paia	27 814	
	67	tonnellate	1 926	
	74	1 000 pezzi	356	
	91	tonnellate	1 606	
	97	tonnellate	1 465	
	97a (1)	tonnellate	667	
	110	tonnellate	5 998	
Thailandia	GRUPPO IA			
	1	tonnellate	21 381	22 562
	2	tonnellate	15 741	16 611
	2a	tonnellate	4 108	4 335
	3 (1)	tonnellate	28 473	30 046
	3a (1)	tonnellate	7 715	8 141
	GRUPPO IB			
	4	1 000 pezzi	41 934	45 795
	5	1 000 pezzi	29 582	32 306
	6	1 000 pezzi	10 661	11 643
	7	1 000 pezzi	9 980	10 899
	8	1 000 pezzi	5 577	5 936
	GRUPPO IIA			
	20	tonnellate	11 263	12 508
	22	tonnellate	5 352	5 944
	GRUPPO IIB			
	12	1 000 paia	35 649	39 587
	21	1 000 pezzi	14 299	
	24 (1)	1 000 pezzi	7 884	
	26	1 000 pezzi	8 310	9 228
	73	1 000 pezzi	4 708	
	GRUPPO IIIB			
	10	1 000 paia	31 887	
	97	tonnellate	2 482	2 757
	97a (1)	tonnellate	2 106	2 339
Uzbekistan	GRUPPO IA			

▼**M22**

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari	
			2001	2002
	2	tonnellate	11 500	13 500
	di cui 2a	tonnellate	1 150	1 350
Vietnam ([1])	GRUPPO IB			
	4	1 000 pezzi	10 094	10 397
	5	1 000 pezzi	3 348	3 448
	6	1 000 pezzi	5 150	5 305
	7	1 000 pezzi	2 833	2 917
	8	1 000 pezzi	13 390	13 792
	GRUPPO IIA			
	9	tonnellate	935	958
	20	tonnellate	241	248
	39	tonnellate	230	237
	GRUPPO IIB			
	12	1 000 paia	2 977	3 036
	13	1 000 pezzi	8 723	8 984
	14	1 000 pezzi	458	475
	15	1 000 pezzi	499	524
	18	tonnellate	911	939
	21	1 000 pezzi	18 900	19 845
	26	1 000 pezzi	1 185	1 220
	28	1 000 pezzi	3 658	3 768
	29	1 000 pezzi	361	371
	31	1 000 pezzi	4 120	4 244
	68	tonnellate	440	456
	73	1 000 pezzi	1 050	1 103
	76	tonnellate	1 142	1 199
	78	tonnellate	1 236	1 273
	83	tonnellate	412	424
	GRUPPO IIIA			
	35	tonnellate	607	638
	41	tonnellate	739	773
	GRUPPO IIIB			
	10	1 000 paia	5 586	5 866
	97	tonnellate	208	216
	GRUPPO IV			
	118	tonnellate	259	268

▼**M22**

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari	
			2001	2002
	GRUPPO V 161	tonnellate	234	241

([1]) Cfr. appendice A.
([2]) Cfr. appendice B.
([3]) Cfr. appendice C.
([4]) Allo Sri Lanka non vengono applicate restrizioni quantitative a norma del memorandum d'intesa CE/Sri Lanka sull'accesso al mercato nel settore tessile. La Comunità europea si riserva però il diritto di ripristinare dette restrizioni in determinate circostanze.
(*) I trasferimenti da e verso la categoria 3 sono autorizzati fino al 40 % della categoria di destinazione.
(**) I limiti quantitativi si applicano anche ai prodotti dichiarati per la riesportazione al di fuori della Comunità europea.

▼**M22**

Appendice A dell'allegato V

Categoria	Paese terzo	Osservazioni
1	Pakistan	I seguenti quantitativi supplementari possono essere aggiunti al limite quantitativo corrispondente (tonnellate): 2001: 445 2002: 466 Detti quantitativi possono essere trasferiti, previa notifica, verso i limiti quantitativi corrispondenti della categoria 2. Una parte del quantitativo trasferito può essere utilizzata, su base proporzionale, per la categoria 2a
	Perù	Oltre ai limiti quantitativi di cui all'allegato V, viene riservato un quantitativo annuo supplementare di 900 tonnellate di prodotto della categoria 1 per le importazioni nella Comunità destinate ad essere trasformate dall'industria comunitaria
2	Cina	Per i tessuti di larghezza inferiore a 115 cm (codici NC 5208 11 90, ex 5208 12 16, ex 5208 12 96, 5208 13 00, 5208 19 00, 5208 21 90, ex 5208 22 16, ex 5208 22 96, 5208 23 00, 5208 29 00, 5208 31 00, ex 5208 32 16, ex 5208 32 96, 5208 33 00, 5208 39 00, 5208 41 00, 5208 42 00, 5208 43 00, 5208 49 00, 5208 51 00, 5208 52 10, 5208 53 00, 5208 59 00, 5209 11 00, 5209 12 00, 5209 19 00, 5209 21 00, 5209 22 00, 5209 29 00, 5209 31 00, 5209 32 00, 5209 39 00, 5209 41 00, 5209 42 00, 5209 43 00, 5209 49 90, 5209 51 00, 5209 52 00, 5209 59 00, 5210 11 10, 5210 12 00, 5210 19 00, 5210 31 10, 5210 32 00, 5210 39 00, 5210 41 00, 5210 42 00, 5210 49 00, 5211 11 00, 5211 12 00, 5211 19 00, 5211 31 00, 5211 32 00, 5211 39 00, 5211 41 00, 5211 42 00, 5211 43 00, ex 5211 49 10, 5211 49 90, 5212 11 10, 5212 11 90, 5212 13 90, 5212 14 10, 5212 14 90, 5212 21 10, 5212 21 90, 5212 23 10, 5212 23 90, 5212 24 10, 5212 24 90, ex 5811 00 00 e ex 6308 00 00), la Cina può esportare nella Comunità i seguenti quantitativi supplementari (tonnellate): 2001: 1 397 La Cina può esportare nella Comunità i seguenti quantitativi supplementari (tonnellate) di tessuti della categoria 2 per garze per fasciature (codici NC 5208 11 10 e 5208 21 10: 2001: 1 929 I trasferimenti verso e dalla categoria 3 sono autorizzati fino al 40 % della categoria di destinazione
3	Malaysia Thailandia	I limiti quantitativi di cui all'allegato V comprendono i tessuti di cotone della categoria 2
3a	Malaysia Thailandia	I limiti quantitativi di cui all'allegato V comprendono i tessuti di cotone diversi da quelli greggi o imbianchiti della categoria 2a
4	Cina Hong Kong India Macao Malaysia Pakistan Filippine Singapore Corea del Sud Taiwan	Al fine di imputare le esportazioni sui limiti quantitativi concordati può essere applicato, sino a concorrenza del 5 % dei suddetti, un tasso di conversione pari a 5 indumenti (diversi da quelli per bambini piccoli o bébés) la cui taglia commerciale non superi 130 cm, per 3 indumenti la cui taglia commerciale superi 130 cm Questa cifra è del 3 % per Hong Kong, Macao e la Corea del Sud e del 4 % per Taiwan Nella casella 9 della licenza di esportazione deve figurare la seguente dicitura: «Deve essere applicato il tasso di conversione per gli indumenti di taglia commerciale non superiore a 130 cm»

▼**M22**

Categoria	Paese terzo	Osservazioni
5	Cina	Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi): 2001: 647 Ai prodotti della categoria 5 [tranne le giacche a vento (anoraks), i giubbotti e simili] di peli fini di cui ai codici NC 6110 10 35, 6110 10 38, 6110 10 95 e 6110 10 98, si applicano i seguenti sottolimiti, entro i limiti quantitativi fissati per la categoria 5 (migliaia di pezzi): 2001: 231
6	Cina	Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi): 2001: 1 162 La Cina può esportare nella Comunità i seguenti quantitativi supplementari di shorts (codici NC 6203 41 90, 6203 42 90, 6203 43 90 e 6203 49 50) (migliaia di pezzi): 2001: 1 155
	Brasile Hong Kong India Indonesia Macao Malaysia Filippine Singapore Corea del Sud Sri Lanka ([1]) Taiwan	Al fine di imputare le esportazioni sui limiti quantitativi concordati può essere applicato, sino a concorrenza del 5 % dei suddetti, un tasso di conversione pari a 5 indumenti (diversi da quelli per bambini piccoli o bébés) la cui taglia commerciale non superi 130 cm, per 3 indumenti la cui taglia commerciale superi 130 cm Questa cifra è del 3 % per Macao e dell'1 % per Hong Kong. L'uso del tasso di conversione per Hong Kong è limitato, per i pantaloni lunghi, al sottomassimale indicato in appresso Nella casella 9 della licenza di esportazione deve figurare la seguente dicitura: «Deve essere applicato il tasso di conversione per gli indumenti di taglia commerciale non superiore a 130 cm»
	Hong Kong	I limiti quantitativi di cui all'allegato V comprendono i seguenti sottomassimali per i pantaloni lunghi dei codici NC 6203 41 10, 6203 42 31, 6203 42 33, 6203 42 35, 6203 43 19, 6203 49 19, 6204 61 10, 6204 62 31, 6204 62 33, 6204 62 39, 6204 63 18, 6204 69 18, 6211 32 42, 6211 33 42, 6211 42 42 e 6211 43 42 (migliaia di pezzi): 2001: 54 765 2002: 55 269 Sulla licenza di esportazione per questi prodotti deve figurare la dicitura «Categoria 6 A»
7	Cina	Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi): 2001: 697
8	Cina	Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi): 2001: 1 128
13	Hong Kong	I limiti quantitativi di cui all'allegato V riguardano solo i prodotti di cotone o di fibre sintetiche dei codici NC 6107 11 00, ex 6107 12 00, 6108 21 00, ex 6108 22 00 e ex 6212 10 10 Oltre ai limiti quantitativi di cui all'allegato V, sono stati concordati i seguenti quantitativi specifici per le esportazioni di prodotti (di lana o di fibre rigenerate) dei codici

▼**M22**

Categoria	Paese terzo	Osservazioni
		NC ex 6107 12 00, ex 6107 19 00, ex 6108 22 00, ex 6108 29 00 e ex 6212 10 10 (tonnellate): 2001: 2 426 2002: 2 604 Sulla licenza di esportazione per questi prodotti deve figurare la dicitura «Categoria 13 S»
15	Cina	Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi): 2001: 318
17	Corea del Sud	È disponibile una flessibilità supplementare sotto forma di un trasferimento dell'1,5 % per i prodotti della categoria 21
21	Corea del Sud	È disponibile una flessibilità supplementare sotto forma di un trasferimento dell'1,5 % per i prodotti della categoria 17
	Cina Hong Kong Macao Filippine Corea del Sud Sri Lanka ([1]) Taiwan	Al fine di imputare le esportazioni sui limiti quantitativi concordati può essere applicato, sino a concorrenza del 5 % dei suddetti, un tasso di conversione pari a 5 indumenti (diversi da quelli per bambini piccoli o bébés) la cui taglia commerciale non superi 130 cm, per 3 indumenti la cui taglia commerciale superi 130 cm Questa cifra è del 2 % per Hong Kong, del 3 % per la Corea del Sud e del 4 % per Taiwan Nella casella 9 della licenza di esportazione deve figurare la seguente dicitura: «Deve essere applicato il tasso di conversione per gli indumenti di taglia commerciale non superiore a 130 cm»
	Cina	Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi): 2001: 1 024
24	Cina Macao Thailandia	Al fine di imputare le esportazioni sui limiti quantitativi concordati può essere applicato, sino a concorrenza del 5 % dei suddetti, un tasso di conversione pari a 5 indumenti (diversi da quelli per bambini piccoli o bébés) la cui taglia commerciale non superi 130 cm, per 3 indumenti la cui taglia commerciale superi 130 cm Nella casella 9 della licenza di esportazione deve figurare la seguente dicitura: «Deve essere applicato il tasso di conversione per gli indumenti di taglia commerciale non superiore a 130 cm» I limiti quantitativi non riguardano i prodotti dei codici NC 6107 21 00 e 6107 22 00
26	Cina	Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi): 2001: 342
28	Taiwan	Oltre ai limiti quantitativi di cui all'allegato V, sono stati concordati quantitativi specifici per le esportazioni di tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e shorts dei codici NC 6103 41 90, 6103 42 90, 6103 43 90, 6103 49 91, 6104 61 90, 6104 62 90, 6104 63 90 e 6104 69 91: 2001: 1 116 599 pezzi

▼**M22**

Categoria	Paese terzo	Osservazioni
29	Corea del Sud	Oltre ai limiti quantitativi di cui all'allegato V, vengono riservati quantitativi supplementari per gli indumenti destinati alle arti marziali (judo, karate, kung fu, taekwondo e simili) (migliaia di pezzi): 2001: 377 2002: 401
33	Cina	Questi limiti quantitativi si applicano anche ai prodotti dichiarati per la riesportazione al di fuori della Comunità
68	Hong Kong	I limiti quantitativi di cui all'allegato V riguardano solo gli indumenti dei codici NC 6111 10 90, 6111 20 90, 6111 30 90, ex 6111 90 00, ex 6209 10 00, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00 e ex 6209 90 00 Oltre ai limiti quantitativi di cui all'allegato V, sono stati concordati i seguenti quantitativi specifici per le esportazioni di indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bébés) diversi dai guanti, dai mezzoguanti e dalle muffole, e di indumenti per bambini piccoli (bébés) non a maglia dei codici NC 6111 10 90, 6111 20 90, 6111 30 90, ex 6111 90 00, ex 6209 10 00, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00 e ex 6209 90 00 (tonnellate): 2001: 908 Sulla licenza di esportazione per questi prodotti deve figurare la dicitura «Categoria 68 S»
73	Cina Hong Kong Macao Filippine	Al fine di imputare le esportazioni sui limiti quantitativi concordati può essere applicato, sino a concorrenza del 5 % dei suddetti, un tasso di conversione pari a 5 indumenti (diversi da quelli per bambini piccoli o bébés) la cui taglia commerciale non superi 130 cm, per 3 indumenti la cui taglia commerciale superi 130 cm Per Hong Kong questa cifra è del 3 % Nella casella 9 della licenza di esportazione deve figurare la seguente dicitura: «Deve essere applicato il tasso di conversione per gli indumenti di taglia commerciale non superiore a 130 cm»
76	Cina	Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (tonnellate): 2001: 222
97a	Corea del Sud Taiwan Thailandia	Reti fine (codici NC 5608 11 19 e 5608 11 99)
Tutte le categorie soggette a limiti quantitativi	Vietnam	Il Vietnam riserva il 30 % dei suoi limiti quantitativi alle imprese dell'industria tessile comunitaria per un periodo di quattro mesi a decorrere dal 1º gennaio di ogni anno, sulla base di elenchi forniti dalla Comunità entro il 30 ottobre dell'anno precedente

([1]) Allo Sri Lanka non vengono applicate restrizioni quantitative a norma del memorandum d'intesa CE/Sri Lanka sull'accesso al mercato nel settore tessile. La Comunità europea si riserva però il diritto di ripristinare dette restrizioni in determinate circostanze.

▼**M22**

Appendice B dell'allegato V

Paese terzo	Categoria	Unità	2001
	I seguenti quantitativi, disponibili per il 2001, possono essere utilizzati solo alle fiere europee:		
Cina	1	tonnellate	317
	2	tonnellate	1 338
	2a	tonnellate	159
	3	tonnellate	196
	3a	tonnellate	27
	4	1 000 pezzi	2 061
	5	1 000 pezzi	705
	6	1 000 pezzi	1 689
	7	1 000 pezzi	302
	8	1 000 pezzi	992
	9	tonnellate	294
	10	1 000 paia	2 215
	12	1 000 paia	843
	13	1 000 pezzi	3 192
	19	1 000 pezzi	5 431
	20/39	tonnellate	372
	21	1 000 pezzi	964
	22	tonnellate	332
	24	1 000 pezzi	1 138
	32	tonnellate	184
	37	tonnellate	567
	37a	tonnellate	158

Le flessibilità previste per la Cina all'articolo 7 e all'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93 si applicano alle categorie e ai quantitativi suddetti.

▼**M22**

Appendice C dell'allegato V

LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI

(La designazione completa delle merci figura nell'allegato IB)

Paese terzo	Categoria	Unità	2001
Cina	GRUPPO I		
	ex 20 (1)	tonnellate	45
	ex 39 (1)	tonnellate	421
	GRUPPO II		
	ex 13 (1)	1 000 pezzi	735
	ex 18 (1)	tonnellate	988
	ex 24 (1)	1 000 pezzi	189
	GRUPPO IV		
	115	tonnellate	1 168
	117	tonnellate	555
	118	tonnellate	1 289
	120	tonnellate	507
	122	tonnellate	178
	123	tonnellate	86
	GRUPPO V		
	124 (2)	tonnellate	948
	125A	tonnellate	16
	125B	tonnellate	41
	126	tonnellate	16
	127A	tonnellate	27
	127B	tonnellate	16
	136A	tonnellate	404
	140	tonnellate	129
	145	tonnellate	27
	146A	tonnellate	159
	146B	tonnellate	241
	151B	tonnellate	2 447
	156 (3)	tonnellate	3 181
	157 (3)	tonnellate	11 887
	159 (3)	tonnellate	4 194
	160	tonnellate	50
	161 (3)	tonnellate	15 236

(1) Le categorie precedute dalla dicitura «ex» comprendono prodotti diversi da quelli di lana o di peli fini, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali.
(2) Questo limite non si applica alle fibre di alcool polivinilico di cui al codice NC ex 5503 90 90.
(3) La Cina s'impegna a riservare, in via prioritaria, il 23 % dei limiti quantitativi per queste categorie agli utilizzatori dell'industria tessile comunitaria per 90 giorni a decorrere dal 1º gennaio di ogni anno.

▼M15

ALLEGATO VI

di cui all'articolo 3

Prodotti artigianali e del folclore

1. L'eccezione di cui all'articolo 3 per i prodotti di fabbricazione artigianale si applica soltanto ai seguenti tipi di prodotti:

   a) tessuti ottenuti sui telai azionati esclusivamente a mano o a pedale, che siano prodotti tradizionali dell'artigianato di ciascun paese fornitore;

   b) indumenti o altri articoli tessili fabbricati tradizionalmente in ciascun paese fornitore, ottenuti a mano coi tessuti specificati al precedente comma e cuciti esclusivamente a mano senza l'aiuto di una macchina. Nel caso dell'India e del Pakistan questa eccezione si applica ai prodotti dell'artigianato fatti a mano con i prodotti di cui alla lettera a);

   c) prodotti del folclore tradizionale di ciascun paese fornitore, fatti a mano ed enumerati in un elenco allegato agli accordi bilaterali interessati;

   d) nel caso del Bangladesh, dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tailandia, tessuti artigianali tradizionali batik e articoli tessili fabbricati con siffatti tessuti batik, cuciti a mano oppure con una macchina azionata a mano o a pedale. Il batik viene definito come segue:

      Il batik artigianale è fabbricato mediante un procedimento tradizionale con il quale si aggiungono colori e sfumature su un tessuto bianco o greggio. Il procedimento è manuale e si articola in tre fasi:

      i) applicazione a mano di cera sul tessuto;

      ii) tintura o pittura (applicazione di colore con il metodo tradizionale artigianale di tintura ovvero pittura a mano);

      iii) rimozione della cera facendo bollire il tessuto.

   Queste tre fasi vengono ripetute sul tessuto per ciascuno dei colori o delle sfumature del disegno.

2. Questa eccezione è concessa soltanto ai prodotti contemplati in un certificato conforme al modello accluso al presente allegato che viene rilasciato dalle autorità competenti del paese fornitore.

   Nel caso del Bangladesh, dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tailandia, nella casella n. 11 del certificato vengono aggiunte le seguenti diciture:

   «(d) traditional handicraft batik fabrics and textile articles made from such batik fabrics"

   e

   "(d) tissus artisanaux traditionnels "batik" et articles textiles fabriqués à partir de tels tissus "batik"».

   Nel caso dell'India il certificato avrà il seguente titolo:

   «Certificate in regard to handloom fabrics, products of the cottage industry and traditional folklore products, issued in conformity with and under the conditions regulating trade in textile products with the European Community».

   «Certificat relatif aux tissus tissés sur métier à main et aux produits faits avec ces tissus de fabrication artisanale et aux produits relevant du folklore traditionnel délivré en conformité avec et sous les conditions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté Européenne».

   e nella casella n. 11, il paragrafo b) sarà così redatto:

   «(b) hand-made cottage industry products made of the fabrics described under (a)"

   e

   "(b) produits de fabrication artisanale faits à la main avec les tissus décrits sous (a)».

   Per quanto riguarda il Vietnam, i certificati relativi ai prodotti di cui al punto c) devono riportare chiaramente la dicitura «FOLKLORE». Qualora si verifichino divergenze di opinione tra la Comunità e questo paese sull'esatta natura dei prodotti, vengono avviate consultazioni entro un mese per risolvere tali differenze.

   Nei suddetti certificati si precisano i motivi per i quali viene concessa l'eccezione.

▼**M15**

3. Se le importazioni di uno dei prodotti di cui sopra raggiungono un volume tale da rischiare di creare difficoltà all'interno della Comunità, vengono avviate quanto prima consultazioni con i paesi fornitori al fine di risolvere il problema introducendo un limite quantitativo conformemente agli articoli 10 e 13 del presente regolamento.

   Le disposizioni della parte VI dell'allegato III si applicano mutatis mutandis ai prodotti di cui al paragrafo 1 del presente allegato.

▼M15

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	**ORIGINAL**	2 No
	CERTIFICATE in regard to HANDLOOMS, TEXTILE HANDICRAFTS and TRADITIONAL TEXTILE PRODUCTS, OF THE COTTAGE INDUSTRY, issued in conformity with and under the conditions regulating trade in textile products with the European Community **CERTIFICAT relatif aux TISSUS TISSÉS SUR MÉTIERS À MAIN, aux PRODUITS TEXTILES FAITS À LA MAIN, et aux PRODUITS TEXTILES RELEVANT DU FOLKLORE TRADITIONNEL, DE FABRICATION ARTISANALE, délivré en conformité avec et sous les conditions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté européenne**	
3 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	4 Country of origin Pays d'origine	5 Country of destination Pays de destination
6 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	7 Supplementary details Données supplémentaires	

8 Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	9 Quantity Quantité	10 FOB Value (1) Valeur fob (1)

11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

I, the undersigned, certify that the consignment described above includes only the following textile products of the cottage industry of the country shown in box No 4:

a) fabrics woven on looms operated solely by hand or foot (handlooms) (2)

b) garments or other textile articles obtained manually from the fabrics described under a) and sewn solely by hand without the aid of any machine (handicrafts) (2)

c) traditional folklore handicraft textile products made by hand, as defined in the list agreed between the European Community and the country shown in box No 4.

Je soussigné certifie que l'envoi décrit ci-dessus contient exclusivement les produits textiles suivants relevant de la fabrication artisanale du pays figurant dans la case 4:

a) tissus tissés sur des métiers actionnés à la main ou au pied *(handlooms)* (2)

b) vêtements ou autres articles textiles obtenus manuellement à partir de tissus décrits sous a) et cousus uniquement à la main sans l'aide d'une machine *(handicrafts)* (2)

c) produits textiles relevant du folklore traditionnel fabriqués à la main, comme définis dans la liste convenue entre la Communauté européenne et le pays indiqué dans la case 4.

12 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)	At — À ....., on — le ..... (Signature) (Stamp — Cachet)

(1) In the currency of the sale contract. — Dans la monnaie du contrat de vente.

(2) Delete as appropriate. — Biffer la (les) mention(s) inutile(s).»

▼M9

▼M22

ALLEGATO VII

DI CUI ALL'ARTICOLO 5

Traffico di perfezionamento passivo

Articolo 1

Le reimportazioni nella Comunità dei prodotti tessili di cui alla colonna 2 della tabella acclusa al presente allegato, effettuate conformemente ai regolamenti sul perfezionamento passivo economico in vigore nella Comunità, non sono soggette ai limiti quantitativi di cui all'articolo 2 del regolamento quando sono soggette ai limiti quantitativi specifici di cui alla colonna 4 della tabella e sono state reintrodotte nello Stato membro interessato previo perfezionamento nel paese terzo corrispondente, elencato nella colonna 1 della medesima tabella per ciascuno dei limiti quantitativi ivi indicati.

Articolo 2

Le reimportazioni non incluse nel presente allegato possono essere soggette a limiti quantitativi specifici conformemente alla procedura indicata all'articolo 17 del regolamento, sempreché i prodotti in questione siano soggetti ai limiti quantitativi indicati all'articolo 2 del presente regolamento.

Articolo 3

1. I trasferimenti tra categorie e l'uso anticipato o il riporto di determinate quote di limiti quantitativi specifici da un anno all'altro sono autorizzati conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 del regolamento.

2. Tuttavia, è possibile procedere a trasferimenti automatici, in conformità del paragrafo 1, entro i limiti seguenti:

— trasferimento tra categorie fino a concorrenza del 20 % del limite quantitativo della categoria verso cui viene effettuato il trasferimento,

— riporto di un limite quantitativo specifico da un anno all'altro fino a concorrenza del 10,5 % della quota dell'anno di effettiva utilizzazione,

— uso anticipato di un limite quantitativo specifico fino a concorrenza del 7,5 % della quota dell'anno di effettiva utilizzazione.

3. Ove si ravvisi la necessità di importazioni supplementari, è autorizzato l'adeguamento dei limiti quantitativi specifici conformemente alla procedura indicata all'articolo 17 del regolamento.

4. La Commissione informa il paese terzo o i paesi terzi interessati delle misure prese a norma dei paragrafi precedenti.

Articolo 4

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, le autorità competenti degli Stati membri, prima di rilasciare autorizzazioni preventive in conformità dei regolamenti comunitari sul perfezionamento passivo economico, notificano alla Commissione la quantità di richieste di autorizzazioni ricevute. La Commissione conferma che il o i quantitativo(i) richiesto(i) sono disponibili per la reimportazione entro i rispettivi limiti comunitari in conformità dei regolamenti comunitari sul perfezionamento passivo economico.

2. Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente per ogni caso:

a) il paese terzo nel quale le merci saranno trasformate;

b) la categoria dei prodotti tessili in questione;

c) il quantitativo da reimportare;

d) lo Stato membro nel quale i prodotti reimportati saranno immessi in libera pratica;

▼**M22**

e) se le richieste si riferiscono

i) a un beneficiario precedente che richiede i quantitativi accantonati a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, o dell'articolo 3, paragrafo 5, quinto comma, del regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio ([1]), oppure

ii) ad un richiedente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, terzo comma, o dell'articolo 3, paragrafo 5, del medesimo regolamento.

3. Di norma, le notifiche di cui ai paragrafi precedenti del presente articolo sono comunicate per via elettronica nell'ambito della rete integrata istituita a tale scopo, a meno che motivi tecnici imperativi non rendano necessario il ricorso provvisorio ad altri mezzi di comunicazione.

4. Nei limiti del possibile, la Commissione conferma alle autorità l'intero quantitativo indicato nella richiesta notificata per ciascuna categoria di prodotti e per ciascun paese terzo interessato. Le notifiche presentate dagli Stati membri, per le quali non è possibile dare conferma perché i quantitativi richiesti non sono più disponibili all'interno dei limiti comunitari, sono messe da parte dalla Commissione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute e sono confermate nel medesimo ordine non appena si rendano disponibili ulteriori quantitativi tramite l'applicazione delle flessibilità previste all'articolo 3.

5. Le autorità competenti avvisano la Commissione non appena vengono informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità dell'autorizzazione d'importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente trasferiti nei limiti quantitativi comunitari non accantonati a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, o dell'articolo 3, paragrafo 5, quinto comma, del regolamento (CE) n. 3036/94.

I quantitativi per i quali è stata presentata una rinuncia a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (CE) n. 3036/94 vengono aggiunti automaticamente ai quantitativi del contingente comunitario non accantonati a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, o dell'articolo 3, paragrafo 5, quinto comma, del regolamento suddetto.

Tutti i quantitativi di cui ai commi precedenti vengono notificati alla Commissione in conformità del paragrafo 3.

Articolo 5

Il certificato di origine viene rilasciato dalle autorità governative competenti nel paese fornitore interessato, conformemente alla legislazione comunitaria in vigore e alle disposizioni dell'allegato III, per tutti i prodotti contemplati dal presente allegato.

Articolo 6

Le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti a rilasciare le autorizzazioni preventive di cui all'articolo 4 e il facsimile dei timbri utilizzati.

([1]) GU L 322 del 15.2.1994, pag. 1.

▼**M22**

TABELLA

Limiti quantitativi comunitari per le merci reimportate in regime TPP

applicabili nel periodo 2001-2002

(La designazione completa delle merci figura nell'allegato I)

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari	
			2001	2002
Bielorussia	GRUPPO IB			
	4	1 000 pezzi	3 628	3 875
	5	1 000 pezzi	5 062	5 406
	6	1 000 pezzi	6 176	6 596
	7	1 000 pezzi	4 582	4 893
	8	1 000 pezzi	1 525	1 629
	GRUPPO IIB			
	12	1 000 paia	3 395	3 650
	13	1 000 pezzi	346	361
	15	1 000 pezzi	2 647	2 827
	16	1 000 pezzi	608	645
	21	1 000 pezzi	1 972	2 106
	24	1 000 pezzi	417	446
	26/27	1 000 pezzi	2 133	2 278
	29	1 000 pezzi	1 009	1 070
	73	1 000 pezzi	3 840	4 102
	83	tonnellate	522	545
	GRUPPO IIIB			
	74	1 000 pezzi	674	715
Cina	GRUPPO IB			
	4	1 000 pezzi	299	
	5	1 000 pezzi	663	
	6	1 000 pezzi	2 349	
	7	1 000 pezzi	638	
	8	1 000 pezzi	1 462	
	GRUPPO IIB			
	13	1 000 pezzi	836	
	14	1 000 pezzi	602	
	15	1 000 pezzi	539	
	16	1 000 pezzi	973	
	17	1 000 pezzi	792	
	18	tonnellate	137	
	21	1 000 pezzi	2 180	
	24	1 000 pezzi	147	
	26	1 000 pezzi	1 140	
	29	1 000 pezzi	117	
	31	1 000 pezzi	7 112	
	73	1 000 pezzi	262	
	76	tonnellate	1 427	
	78	tonnellate	71	

▼**M22**

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari	
			2001	2002
	83	tonnellate	71	
	GRUPPO V			
	159	tonnellate	8,2	
	161	tonnellate	16	
India	GRUPPO IB			
	7	1 000 pezzi	3 745	4 120
	8	1 000 pezzi	2 755	3 059
	GRUPPO IIB			
	15	1 000 pezzi	199	247
	26	1 000 pezzi	2 276	2 641
	27	1 000 pezzi	1 958	
Indonesia	GRUPPO IB			
	6	1 000 pezzi	1 287	1 596
	7	1 000 pezzi	856	1 062
	8	1 000 pezzi	1 071	1 329
Macao	GRUPPO IB			
	6	1 000 pezzi	281	298
	GRUPPO IIB			
	16	1 000 pezzi	746	796
Malaysia	GRUPPO IB			
	4	1 000 pezzi	344	412
	5	1 000 pezzi	344	412
	6	1 000 pezzi	344	412
	7	1 000 pezzi	272	305
	8	1 000 pezzi	219	245
Pakistan	GRUPPO IB			
	4	1 000 pezzi	4 783	5 740
	5	1 000 pezzi	2 174	2 696
	6	1 000 pezzi	4 244	5 037
	7	1 000 pezzi	2 017	2 394
	8	1 000 pezzi	2 813	3 339
	GRUPPO IIB			
	26	1 000 pezzi	2 754	3 268
Filippine	GRUPPO IB			
	6	1 000 pezzi	738	738
	8	1 000 pezzi	169	185
	GRUPPO IIB			
	21	1 000 pezzi	328	
Singapore	GRUPPO IB			
	7	1 000 pezzi	822	953
Sri Lanka ([1])	GRUPPO IB			

▼**M22**

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari	
			2001	2002
	6	1 000 pezzi		
	7	1 000 pezzi		
	8	1 000 pezzi		
	GRUPPO IIB			
	21	1 000 pezzi		
Thailandia	GRUPPO IB			
	5	1 000 pezzi	233	283
	6	1 000 pezzi	233	283
	7	1 000 pezzi	391	464
	8	1 000 pezzi	233	283
	GRUPPO IIB			
	21	1 000 pezzi	1 468	
	26	1 000 pezzi	354	430
Vietnam	GRUPPO IB			
	4	1 000 pezzi	892	946
	5	1 000 pezzi	680	721
	6	1 000 pezzi	636	674
	7	1 000 pezzi	1 191	1 262
	8	1 000 pezzi	2 761	2 926
	GRUPPO IIB			
	12	1 000 paia	2 810	2 979
	13	1 000 pezzi	858	910
	15	1 000 pezzi	278	294
	18	tonnellate	321	341
	21	1 000 pezzi	1 875	1 988
	26	1 000 pezzi	174	185
	31	1 000 pezzi	1 570	1 664
	68	tonnellate	131	139
	76	tonnellate	446	473
	78	tonnellate	310	329

([1]) Allo Sri Lanka non vengono applicate restrizioni quantitative a norma del momorandum d'intesa CE/Sri Lanka sull'accesso al mercato nel settore tessile. La Comunità europea si riserva però dil diritto di ripristinare dette restrizioni in determinate circostanze.

▼M22

ALLEGATO VIII

DI CUI ALL'ARTICOLO 7

Disposizioni di flessibilità

La tabella allegata indica, per ciascuno dei paesi fornitori elencati nella colonna 1, i quantitativi massimi che esso può trasferire, previa notifica alla Commissione, tra i limiti quantitativi corrispondenti indicati nell'allegato V, conformemente alle disposizioni seguenti:

— l'uso anticipato del limite quantitativo per una particolare categoria stabilita per l'anno contingentale successivo è autorizzato fino alla percentuale del limite quantitativo per l'anno corrente indicata nella colonna 2,

— i quantitativi non utilizzati in un dato anno possono essere riportati al limite quantitativo corrispondente dell'anno successivo fino alla percentuale del limite per l'anno di utilizzazione effettiva indicata nella colonna 3,

— i trasferimenti dalla categoria 1 alle categorie 2 e 3 sono autorizzati fino alle percentuali del limite quantitativo verso cui è effettuato il trasferimento indicate nella colonna 4,

— i trasferimenti tra le categorie 2 e 3 sono autorizzati fino alle percentuali del limite quantitativo verso cui è effettuato il trasferimento indicate nella colonna 5,

— i trasferimenti tra le categorie 4, 5, 6, 7 e 8 sono autorizzati fino alle percentuali del limite quantitativo verso cui è effettuato il trasferimento indicate nella colonna 6,

— i trasferimenti a qualsiasi categoria dei gruppi II o III (e, ove applicabile, del gruppo IV), da qualsiasi categoria dei gruppi I, II o III sono autorizzati fino alle percentuali del limite quantitativo verso cui è effettuato il trasferimento indicate nella colonna 7.

Dall'applicazione cumulativa delle disposizioni sulla flessibilità di cui sopra non risulta alcun aumento del limite quantitativo comunitario per un dato anno superiore alla percentuale indicata nella colonna 8.

Nell'allegato I figura la tabella delle equivalenze applicabili ai trasferimenti suddetti.

Le condizioni supplementari, le possibilità di trasferimento e le note sono riportate nella colonna 9 della tabella.

Paese	Uso anticipato	Riporto	Trasferimenti dalla categoria 1 alle categorie 2 e 3	Trasferimenti tra le categorie 2 e 3	Trasferimenti tra le categorie 4, 5, 6, 7 e 8	Trasferimenti dai gruppi I, II e III ai gruppi II, III e IV	Aumento massimo per ciascuna categoria	Condizioni supplementari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Argentina	5 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	n.a.	I trasferimenti dalle categorie 2 e 3 alla categoria 1 sono autorizzati fino al 4 %
Bielorussia	5 %	7 %	4 %	4 %	4 %	5 %	13,5 %	Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati anche i trasferimenti da e verso il gruppo V Per le categorie del gruppo I, il limite della colonna 8 è del 13 %
Brasile	5 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	n.a.	È autorizzato anche un trasferimento del 2 % dalle categorie 2 e 3 alla categoria 1

▼**M22**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Cina	1 %	3 %	1 %	4 %	4 %	6 %	17 %	La Commissione può autorizzare ulteriori quantitativi, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, entro i seguenti limiti: colonna 2: 5 % colonna 3: 7 % Per quanto riguarda la colonna 7, i trasferimenti dai gruppi I, II e III possono essere effettuati solo verso i gruppi II e III
Hong Kong	—	—	0 %	4 %	4 %	5 %	n.a.	Cfr. appendice all'allegato VIII
India	5 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	n.a.	La Commissione può autorizzare ulteriori quantitativi, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, fino a 8 000 tonnellate (2 500 tonnellate per ciascuna categoria di tessili e 3 000 tonnellate per ciascuna categoria di capi di abbigliamento)
Indonesia	5 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	n.a.	
Macao	1 %	2 %	0 %	4 %	4 %	5 %	n.a.	La Commissione può autorizzare ulteriori quantitativi, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, entro i seguenti limiti: colonna 2: 5 % colonna 3: 7 %
Malaysia	5 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	n.a.	

▼**M22**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pakistan	5 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	n.a.	Per quanto riguarda la colonna 4, sono autorizzati i trasferimenti tra le categorie 1, 2 e 3 La Commissione può autorizzare ulteriori quantitativi, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, fino a 4 000 tonnellate (2 000 tonnellate per ciascuna categoria)
Perù	5 %	9 %	11 %	11 %	11 %	11 %	n.a.	I trasferimenti tra le categorie 1, 2 e 3 sono autorizzati fino all'11 %
Filippine	5 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	n.a.	
Singapore	5 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	n.a.	
Corea del Sud	1 %	2 %	0 %	4 %	4 %	5 %	n.a.	La Commissione può autorizzare ulteriori quantitativi, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, entro i seguenti limiti: colonna 2: 5 % colonna 3: 7 %
Sri Lanka	5 %	9 %	11 %	11 %	11 %	11 %	n.a.	Attualmente le importazioni non sono soggette a limiti quantitativi (cfr. allegato V)
Taiwan	5 %	7 %	0 %	4 %	4 %	5 %	12 %	
Thailandia	5 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	n.a.	
Uzbekistan	5 %	7 %	4 %	4 %	4 %	5 %	13,5 %	Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati anche i trasferimenti da e verso il gruppo V Per le categorie del gruppo I, il limite della colonna 8 è del 13 %

▼**M22**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Vietnam	5 %	7 %	0 %	0 %	7 %	7 %	17 %	Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati i trasferimenti da qualsiasi categoria dei gruppi I, II, III, IV e V verso i gruppi II, III, IV e V

n.a. = non applicabile.

Disposizioni di flessibilità per le restrizioni quantitative di cui all'appendice C dell'allegato V

Paese	Uso anticipato	Riporto	Trasferimenti tra le categorie 156, 157, 159 e 161	Trasferimenti tra altre categorie	Aumento massimo per ciascuna categoria	Condizioni supplementari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Cina	1 %	3 %	1,5 %	6 %	14 %	La Commissione può autorizzare ulteriori quantitativi, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, entro i seguenti limiti: colonna 2: 5 % colonna 3: 7 %

n.a. = non applicabile.

▼**M22**

Appendice dell'allegato VIII

Disposizioni di flessibilità per Hong Kong

1. Paese	Gruppo	Categoria	2. Uso anticipato (%)
Hong Kong	GRUPPO I	2, 2A	3,25
		3, 3A, 4, 7, 8	3,00
		5	3,75
		6, 6A	2,75
	GRUPPO II	13, 21, 68, 73	3,50
		12, 16, 18, 24, 26, 32, 39, 77	4,25
		13S, 31, 68S, 83	4,50
		27, 29, 78	5,00
	GRUPPO III	Tutte le categorie	5,00

1. Paese	Gruppo	Categoria	3. Uso anticipato (%)
Hong Kong	GRUPPO I	2, 2A, 3, 3A	3,75
		4	3,25
		5	3,00
		6, 6A, 7, 8	2,50
	GRUPPO II	13, 13S, 21, 73	3,00
		18, 68, 68S	3,50
		12, 31	4,50
		24, 26, 27, 32, 39, 78	5,00
		16, 29, 77, 83	5,50
	GRUPPO III	Tutte le categorie	5,50

▼**M22**

ALLEGATO IX

DI CUI ALL'ARTICOLO 10

Clausole di salvaguardia; soglie di uscita dal paniere

(%)

Paese fornitore	Gruppo I	Gruppo II	Gruppo III	Gruppo IV	Gruppo V
Armenia	0,35	1,20	4,00	4,00	4,00
Azerbaigian	0,35	1,20	4,00	4,00	4,00
Bielorussia		1,20	4,00	4,00	4,00
Bosnia-Erzegovina	2,00	8,00	15,00		
Cambogia	2,00	8,00	15,00	15,00	15,00
Cina		5,00	10,00		
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	2,00	8,00	15,00		
Kazakistan	0,35	1,20	4,00	4,00	4,00
Laos	2,00	8,00	15,00	15,00	15,00
Moldavia	0,35	1,20	4,00	4,00	4,00
Nepal	2,00	8,00	15,00	15,00	15,00
Taiwan	0,40	2,00	6,00		
Tagikistan	0,35	1,20	4,00	4,00	4,00
Turkmenistan	0,35	1,20	4,00	4,00	4,00
Ucraina		1,20	4,00	4,00	4,00
Uzbekistan	0,35 ([1])	1,20	4,00	4,00	4,00

([1]) Tranne la categoria 1:
2001: 7,20 %
2002: 8,40 %
2003: 9,60 %
2004: 10,80 %.

(%)

Paese fornitore	Gruppo I	Gruppo II A	Gruppo II B	Gruppo III	Gruppo IV	Gruppo V
Vietnam	1,0	5,0	2,5	10,0	10,0	10,0

(%)

Cina (per i prodotti di cui all'allegato I B)	Per i prodotti di seta	Per gli altri prodotti
	25,00	10,00

▼**M10**

ALLEGATO X

Elenco dei prodotti tessili e dell'abbigliamento non ancora integrati nelle normali regole del GATT 1994

Categoria	Designazione delle merci (1)
	GRUPPO I A
1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto
2	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate
3	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia
	GRUPPO I B
4	Camicie, camicette, T-shirt, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia
5	Maglie, pullover (con o senza maniche), twinset, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia
6	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti inferiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
7	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza
8	Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
	GRUPPO II A
9	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna, di cotone
20	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia
22	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto
23	Filati di fibre artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto
32	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia (esclusi i tessuti di cotone, ricci di tipo spugna, i nastri e i galloni) e tessuti «tufted», di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
39	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna
	GRUPPO II B
12	Calze-mutande (collants), calze sottocalze, calzini proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70
13	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
14	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)
15	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)
16	Vestiti completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
17	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali

▼**M10**

Categoria	Designazione delle merci (1)
18	Canottiere, mutante, mutandine, e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo esclusi quelli a maglia
	Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia
21	Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
24	Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo
	Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza
26	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
27	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza
28	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
29	Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
31	Reggiseno e bustine, tessuti o a maglia
68	Indumenti per bambini piccoli (bébés) ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, esclusi quelli a maglia, della categoria 88
73	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
78	Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77
83	Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 e 75
	GRUPPO III A
33	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza; sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia, fabbricati con lamette o forme simili
34	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di 3 m o più di larghezza
35	Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114
36	Tessuti di fibre artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114
37	Tessuti di fibre artificiali in fiocco
38 A	Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine
38 B	Tendine, escluse quelle a maglia
40	Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
42	Filati di fibre sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto
	Filati di fibre artificiali; filati di filamenti artificiali, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici di viscosa, non torti o torti fino a 250 giri per metro e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa
43	Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco, filati di cotone, preparati per la vendita al minuto
47	Filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto
48	Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto
49	Filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto

▼**M10**

Categoria	Designazione delle merci (1)
50	Tessuti di lana o di peli fini
51	Cotone cardato o pettinato
53	Tessuti di cotone a punto di garza
54	Fibre artificiali, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura
55	Fibre sintetiche, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura
56	Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto
59	Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli della categoria 58
60	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelin, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto di croce, ecc.), anche confezionati
62	Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metalizzati e dai filati con crine spiralati)
	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi
	Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti
	Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci fiocchetti (pompons) e simili
	Ricami in pezza, in strisce o in motivi
63	Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma
	Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi di fibre sintetiche
66	Coperte, escluse quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
	GRUPPO III B
10	Guanti a maglia
90	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di fibre sintetiche
93	Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti, diversi da quelli fabbricati con lamette e simili di polietilene o di polipropilene
95	Feltri a manufatti di feltro anche impregnati o spalmati, diversi da quelli per ricoprire i pavimenti
97	Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde
98	Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97
101	Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche
109	Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno
112	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114
113	Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia
114	Tessuti e manufatti per usi tecnici
	GRUPPO IV
115	Filti di lino e di ramiè
117	Tessuti di lino o di ramiè
118	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia
120	Tendine, tende e tende avvolgibili; mantovane e bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lino o di ramiè
121	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè
122	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, esclusi quelli a maglia

▼**M10**

Categoria	Designazione delle merci (1)
123	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tessuti, di lino o di ramiè, esclusi quelli in passamaneria Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglie
	GRUPPO V
125 A	Filati di filamenti sintetici continui, non condizionati, per la vendita al minuto, diversi da quelli della categoria 41
125 B	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni dei catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali
127 A	Filati di filamenti artificiali continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 42
127 B	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni dei catgut, di materie tessili artificiali
128	Peli grossolani, cardati o pettinati
129	Filati di peli grossolani o di crine
130 A	Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta
130 B	Filati di seta, diversi da quelle della categoria 130 A; pelo di Messina (crine di Firenze)
131	Filati di altre fibre tessili vegetali
132	Filati di carta
133	Filati di canapa
135	Tessuti di peli grossolani o di crine
136	Tessuti di seta o di cascami di seta
137	Velluti e felpe, tessuti e tessuti di ciniglia, nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta
138	Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè
139	Tessuti di fili di metallo o di filati tessili metalizzati
140	Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre artificiali o sintetiche
141	Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre tessili sintetiche o artificiali
142	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o della canapa di Manila
144	Feltri di peli grossolani
145	Spago, corde e funi, anche intrecciati: di abaca (canapa di Manila) o di canapa
146 A	Spago per legare, per macchine agricole, in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi
146 B	Spago, corde e funi, in sisal e in altre fibre della famiglia delle agavi, diverse dai prodotti della categoria 146 A
146 C	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303
147	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), diversi da quelli non cardati né pettinati
151 A	Rivestimenti del suolo, di cocco
151 B	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane diversi dai tappeti «tufted» o «fioccati»
152	Feltri all'ago, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non impregnati, né spalmati e non destinati a ricoprire i pavimenti

▼**M10**

Categoria	Designazione delle merci (1)
154	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura
	Seta greggia (non torta)
	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), non cardati né pettinati
	Lane, non cardate né pettinate
	Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati
	Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati
	Sfilacciati di lana e di peli fini o grossolani
	Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
	Ramiè ed altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami, diversi dalle fibre di cocco e di abaca della voce 5304
	Cotone non cardato né pettinato
	Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
	Canapa (Cannabis sativa L.) greggia o preparata ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
	Abaca (canapa di Manila o «Musa textilis Nee»), greggia o preparata ma non filata; stoppe e cascami di abaca (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
	Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
	Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
156	Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta, per donna o per ragazza
157	Indumenti a maglia diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156
159	Abiti, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta
	Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta
	Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di seta o di cascami di seta
160	Fazzoletti da naso e da taschino, di seta o di cascami di seta
161	Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 159
	ALTRI
163	Garze e prodotti di garza condizionati per la vendita al minuto
Non classificati	NC 5905 00 50 SA ex 6405 20 SA 6601 10 SA 8708 21 SA ex 9404 90

(1) La descrizione delle catgegorie si trova nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93.
La descrizione completa delle linee tariffarie si trova nel regolamento (CE) n. 1359/95

▼**M13**